

**AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON ETS,
AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017, DI ACCREDITAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE
PER LA SPERIMENTAZIONE DI UNA RETE TERRITORIALE DI OFFERTA SOCIALE
PER LA DISABILITÀ ADULTA
AMBITO SOCIALE TERRITORIALE CREMONESE**

Considerato che:

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", e in particolare l'articolo 19, stabilisce che i Comuni associati, negli Ambiti territoriali, d'intesa con le Aziende sanitarie, provvedono per gli interventi sociali e sociosanitari, secondo gli indirizzi regionali a definire il Piano di Zona;
- la L.r. 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale":
 - all'articolo 13, comma 1, lettera a), attribuisce ai Comuni singoli e associati e alle Comunità montane, ove delegate, la funzione di programmare, progettare e realizzare la rete locale delle unità di offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione;
 - all'articolo 18, comma 1, individua il Piano di Zona quale strumento di programmazione in ambito locale della rete di offerta sociale, nel quale sono definiti le modalità di accesso alla rete, gli obiettivi e le priorità di intervento, gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione;
 - all'articolo 18, commi 6 e 11 bis secondo cui l'Ambito territoriale di riferimento per il Piano di Zona, di norma il distretto sociosanitario, costituisce la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma associata da parte dei Comuni, delle funzioni in materia di servizi sociali;
- il Piano di Zona 2025-2027 dell'Ambito Territoriale Sociale Cremonese, tra gli obiettivi inerenti gli interventi a favore delle persone in condizione di disabilità, ha individuato quali priorità, *"in linea anche con quelle contenute nel Piano di sviluppo del Polo Territoriale di ASST (PPT), oltre al bisogno direttamente espresso dalle persone con disabilità, dalle loro famiglie e dai diversi interlocutori della rete territoriale", "in particolare i temi che ruotano attorno al Progetto di Vita Personalizzato e Partecipato delle persone con disabilità, anche alla luce delle recenti riforme normative (Legge delega 227/2021 e D. Lgs. 3 maggio 2024 n. 62, L. R. Lombardia n. 25/2022)", tra i quali il "rafforzamento della rete integrata dei servizi pubblici (sociali e sanitari) e privati attraverso la condivisione di modelli di intervento", la "riqualificazione della componente emancipativa dei servizi e degli interventi in sostegno alle persone con disabilità dall'infanzia (dimensione educativa della scuola) all'età adulta (vita indipendente) sempre con particolare attenzione alla delicata transizione dall'adolescenza all'età adulta ed all'uscita dal sistema scolastico".*

1**Tenuto conto che:**

- Azienda Sociale Cremonese (d'ora in avanti anche solo "Amministrazione procedente") è l'Ente strumentale dei comuni associati dell'Ambito Territoriale Sociale Cremonese¹ ed esercita le funzioni amministrative in materia di Servizi sociali e sociosanitari su delega dei comuni associati medesimi;

¹ I 48 Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale Cremonese: Acquaneira Cremonese, Annicco, Azzanello, Bonemerse, Bordolano, Cappella Cantone, Cappella de Picenardi, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelveverde, Castelvevisconti, Cella Dati, Cicognolo, Corte de Cortesi con Cignone, Corte de Frati, Crotta d'Adda, Derovere, Formigara, Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Gerre de Caprioli, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Isola Dovarese, Malagnino, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Robecco d'Oglio, San Bassano, San Daniele Po, Scandolara Ripa d'Oglio, Sesto ed Uniti, Soresina, Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Torre de Picenardi, Vescovato, Volongo.

- il comma 1, articolo 4 dello Statuto definisce che la costituzione di Azienda Sociale Cremonese “è finalizzata ad assumere in materia di governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito educativo, sociale e socio-sanitario attribuite ai Comuni”;
- il comma 1, articolo 1 del medesimo Statuto evidenzia che Azienda Sociale Cremonese è l’Ente strumentale dei citati Comuni, che “mantengono propria la titolarità della pianificazione e della programmazione del sistema di offerta e delle politiche sociali del territorio corrispondente all’Ambito distrettuale cremonese, attraverso lo strumento dell’accordo di programma e del Piano di Zona”;
- l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale cremonese ha approvato il Piano di Zona per il triennio 2025-2027 e il relativo Accordo di Programma nel quale viene stabilito che l’Ente capofila è il Comune di Cremona e che Azienda Sociale Cremonese svolge un ruolo strumentale di gestione delle risorse destinate all’Ambito, a fronte degli indirizzi dell’Assemblea e del Comitato Ristretto;
- i rapporti economici e giuridici tra Azienda Sociale Cremonese e i propri comuni soci sono regolati da appositi singoli contratti di servizio che disciplinano i servizi e gli interventi affidati.
- Azienda Sociale Cremonese, di concerto con il Comune di Cremona (quale Ente capofila del Piano di Zona dell’Ambito Territoriale Sociale Cremonese) e con l’Ufficio di Piano di Ambito, un’azione di regolazione del sistema dei servizi alla persona, in nome e per conto dei comuni;
- il Direttore Generale è l’organo preposto alla gestione dell’attività di Azienda Sociale Cremonese, secondo l’Art. 24, comma 1 dello Statuto, e sovrintende all’organizzazione e alla gestione della medesima.

Visti:

- L. 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali”;
- L. 227/2021 “Delega in materia di disabilità”;
- D.lgs. 62/2024 “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e l’attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”;
- Legge Regionale 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”;
- Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia: Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;
- Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale”, e successive modificazioni con l.r. n. 2/2012, in particolare:
 - gli articoli 1 e 2 che individuano, tra i principi di governo della rete, quello della libertà di scelta, della personalizzazione delle prestazioni ai fini di una effettiva e globale presa in carico della persona e della promozione degli interventi a favore dei soggetti in difficoltà;
 - gli articoli 11, comma 1, lettera w) e 13, comma 1, lettera b) relativi a sperimentazioni di unità d’offerta innovative e nuovi modelli gestionali nell’ambito della rete sociale;
- Legge Regionale. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;
- Legge Regionale. 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33”;
- Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22 “Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”;
- Legge Regionale n. 25 del 6 dicembre 2022 “Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all’inclusione sociale”;

- DGR 984 del 25/09/2023 “L.R. 25/2022 Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all’inclusione sociale di tutte le persone con disabilità” - prime disposizioni attuative;
- Decreto n. 8843 del 11/06/2024 “Indicazioni operative riguardanti i centri per la vita indipendente” in attuazione della DGR 984/2023;
- Il Piano di Zona 2025-2027 e l’Accordo di Programma, approvati in Assemblea distrettuale dei Sindaci (Seduta n. 4/2024 del 20.12.2024);

Rilevato che:

- l’art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative.

Valutato che:

- la Legge Regionale n. 25 del 6 dicembre 2022 “Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all’inclusione sociale” definisce le politiche e le azioni per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente, mettendo tutte le persone con disabilità in condizione di poter scegliere di vivere la propria vita, prendere le decisioni, scegliere dove, come e con chi vivere;
- Regione Lombardia, all’art. 10 comma 1 della sopracitata L.R. n. 25/2022 stabilisce che i criteri di accreditamento, funzionamento, finanziamento e controllo delle unità di offerta sociosanitarie e socioassistenziali in cui sono inserite persone con disabilità devono:
 - a) permettere e favorire il diritto alla vita indipendente e all’inclusione sociale, garantendo condizioni di vita tali da realizzare concretamente il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato ed evitare l’isolamento o la segregazione;
 - b) introdurre nell’ambito della regolamentazione delle unità d’offerta sociosanitarie e sociali elementi di flessibilità per permettere la realizzazione degli interventi definiti dal progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato nella logica del budget di progetto;
 - c) prevedere regole e interventi che garantiscono la formazione di ambienti di vita assimilabili a quelli familiari, il passaggio in condizioni ordinarie dell’abitare e la de-istituzionalizzazione, anche attraverso la riconversione delle risorse, in favore di percorsi inclusivi.
- l’offerta di servizi ed interventi socio-assistenziali e socio-educativi rivolti a persone con disabilità in Regione Lombardia si deve inquadrare all’interno della rete delle unità d’offerta sociali e sociosanitarie che, ai sensi della Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3, è costituita *“dall’insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture territoriali, domiciliari, diurne, semiresidenziali e residenziali”, che intende configurarsi “come un sistema aperto e dinamico”;*
- le tipologie di unità d’offerta sociali (UdOS) rivolte a persone con disabilità sono circoscritte nel sistema dei servizi semiresidenziali a ciclo diurno, come individuate nel 2008: definito il passaggio dai Centri Socio-Educativi (CSE) ai Centri Diurni per Disabili (CDD) e la definizione delle Comunità Alloggio (CAH), il percorso normativo delle UdOS per persone con disabilità sembra essersi chiuso con la DGR 7433 del 13 giugno 2008, che definisce i requisiti minimi autorizzativi degli Servizio di Formazione all’autonomia (SFA);
- l’art. 13 della L.R. n. 3 del 12/03/2008 “Il Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario” prevede che i Comuni singoli o associati possano riconoscere e promuovere la sperimentazione di nuove unità di offerta e di nuovi modelli gestionali nell’ambito della rete sociale, purché compatibili con gli obiettivi e i contenuti della programmazione regionale e locale;

- Azienda Sociale Cremonese ha condiviso di prorogare al 31/12/2025 i contenuti della convenzione per i servizi semiresidenziali per la disabilità, approvata dall'Assemblea dei sindaci e soci in data 26/10/2021 e poi stipulata tra Azienda Sociale Cremonese e gli Enti Gestori del territorio cremonese (Dolce s.c.s., Meraki s.c.s., Agropolis s.c.s. e LAE s.c.s.), alle medesime condizioni in essere, compreso l'adeguamento anche per il 2025 delle rette con l'applicazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per l'anno 2024, al fine di addivenire, entro tale data, alla condivisione di un nuovo sistema di offerta sociale rivolto alla persone adulte in condizione di disabilità residenti nell'Ambito Territoriale Sociale Cremonese, anche attraverso la sperimentazione di nuovi servizi e interventi che concorrano a qualificare la realizzazione di progetti per la vita indipendente.

Precisato che:

- Il D.lgs. n. 117/2017, agli artt. 55, 56 e 57 del Codice del Terzo settore (CTS), declina una serie di istituti specifici finalizzati a valorizzare ed agevolare la possibile convergenza su "attività di interesse generale" fra fra ETS e PP.AA. (c.d.d. istituti di amministrazione condivisa): co-programmazione, co-progettazione ed accreditamento:
 - la co-programmazione *"è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili"* (art. 55, comma 2 del CTS);
 - la co-progettazione *"è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2"* (art. 55, comma 3 del CTS);
 - ai fini della co-progettazione, *"l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner"* (art. 55, comma 4 del CTS).

Tali istituti richiedono a tutte le PP.AA. di *"assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore"* nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale *"nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona"*.

Rilevato, ancora, che:

- Azienda Sociale Cremonese, con Determina del Direttore Generale n. 11 del 17 febbraio 2025 (Prot. n. 1880/2025), ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm, ha approvato di avviare un procedimento ad evidenza pubblica di co-programmazione di un nuovo sistema di offerta sociale distrettuale finalizzato a favorire il diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale delle persone adulte con disabilità residenti nell'Ambito Territoriale Sociale Cremonese;
- Azienda Sociale Cremonese, con Determina del Direttore Generale n. 24 del 12 marzo 2025 (Prot. n. 2820/2025) e n. 29 del 14 marzo 2025 (Prot. n. 2946 /2025) ha approvato l'elenco degli Enti del Terzo Settore (ETS) ammessi alla co-programmazione: Sentiero, Meraki, LAE, Koala, Gruppo Gamma, Cospes, Agropolis, Dolce, ANFFAS Cremona APS e Fondazione Franca e Giuliana Azzolini;
- Azienda Sociale Cremonese, con Determina del Direttore Generale n. 55 del 30 giugno 2025 (Prot. n. 7564/2025) ha approvato il Documento finale di co-programmazione (DP) ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso, quale esito condiviso nel Tavolo di co-programmazione con gli Enti del Terzo Settore (ETS) e che pertanto definisce le linee di indirizzo in tema di disabilità che Azienda Sociale Cremonese si impegna a perseguire;

- l'Art. 10 dell'Avviso di co-programmazione prevede che "l'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di rinviare ad atti successivi l'assunzione di decisioni in ordine agli interventi e alle progettualità da realizzare a seguito del percorso di co-programmazione.

Considerato altresì che:

- Azienda Sociale Cremonese è anche Ente Gestore dell'appartamento di vita denominato "Gimme Five";
- "Gimme Five", ubicato in Cremona, Via M. Maffi nr. 12, è una sperimentazione appartenente alla categoria gruppo appartamento con ente gestore, con una capacità ricettiva fino a 5 (cinque) posti letto (di cui 1 in caso di pronta emergenza), con un contratto di locazione stipulato da Azienda Sociale Cremonese con la controparte privata in data 30 giugno 2022, valido per un periodo di quattro anni (con possibilità di rinnovo quadriennale);
- "Gimme Five" si configura come unità d'offerta sociale sperimentale per l'autonomia di vita, autorizzato a valere sul territorio dei 48 Comuni dell'Ambito distrettuale cremonese con Determina del Direttore di ASC Sociale Cremonese n. 5 del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b) della l.r. n. 3/2008, per la durata di tre anni con decorrenza di validità a partire dal 01° gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2025.
- Azienda Sociale Cremonese ha sottoscritto con MERAKI s.c.s. una convenzione finalizzata a garantire un accompagnamento ed orientamento verso l'autonomia per l'organizzazione e la gestione della quotidianità a favore degli ospiti di "Gimme Five" mediante apporto di figure socio-educative, con scadenza al 31 dicembre 2025 non più rinnovabile;
- la co-progettazione di un nuovo modello di co-gestione pubblico-privato sociale di "Gimme Five" può rappresentare uno strumento efficace per promuovere percorsi dell'abitare in autonomia che non esauriscano la loro funzione al mero sostegno ed accudimento abitativo, ma garantiscano la realizzazione di percorsi di vita orientati all'inclusione sociale ed alla progressiva riduzione della dipendenza esclusiva dei co-residenti dai servizi speciali e dalle famiglie di origine.

Tenuto conto che:

- l'istituto della co-programmazione è il procedimento cronologicamente e logicamente collegato agli eventuali successivi procedimenti di co-progettazione e di accreditamento, con i quali si procede all'affidamento dei servizi ed interventi oggetto dell'analisi effettuata nella co-programmazione;
- l'Assemblea dei Soci di Azienda Sociale Cremonese, nella seduta del 18 luglio 2025, ha determinato di approvare la proposta presentata dal Direttore Generale di avviare una procedura ad evidenza pubblica di accreditamento in co-progettazione per l'attivazione di un partenariato con Enti del Terzo Settore (ETS), finalizzato alla sperimentazione di una rete territoriale di offerta socioeducativa per la disabilità adulta e di un modello di co-gestione pubblico-privato sociale di "Gimme Five" – Appartamento di Vita.

Considerato, da ultimo, che:

- gli atti della presente procedura di co-progettazione sono stati elaborati in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 55 CTS e di quanto indicato nelle Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi sociali e, segnatamente, in ordine:
 - alla predeterminazione dell'oggetto, delle finalità e dei requisiti di partecipazione al procedimento ad evidenza pubblica;
 - alla permanenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente delle scelte e della valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli interessati;
 - al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della disciplina vigente;

- al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento e del giusto procedimento.

Dato atto che, ai fini dell'avvio del procedimento volto all'indizione della procedura ad evidenza pubblica in oggetto non è necessario acquisire il CIG, trattandosi di attività non assoggettate alla disciplina in materia di contratti pubblici, come meglio chiarito nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 21 novembre 2018 e delle Linee Guida, approvate dall'Autorità, relative all'affidamento dei servizi sociali.

Dato, altresì, atto che:

- al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, questo ente potrà mettere a disposizione dei futuri partner le risorse occorrenti all'attuazione del progetto esito della co-progettazione, risorse che dovranno essere disponibili e in misura coerente con la natura e la rilevanza del progetto stesso;
- A tale ultimo proposito, si precisa che tali risorse non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso.

Richiamata:

- la Determina del Direttore Generale n. 57 del 21 luglio 2025 (Prot. N. 8426/2025) di approvazione degli atti della presente procedura.

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo settore".

Tanto premesso è pubblicato il seguente

AVVISO DI ACCREDITAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE

ART. 1 - PREMESSE E DEFINIZIONI

1. Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Avviso.
2. Ai fini dell'espletamento della procedura di cui al presente Avviso sono adottate le seguenti "Definizioni":
 - **Amministrazione procedente (AP):** Azienda Sociale Cremonese a.s.c., ente titolare del procedimento trasparente di co-progettazione, nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990 e ss. mm. in materia di procedimento amministrativo

- **Co-progettazione:** procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 55 comma 3 del Codice Terzo Settore (CTS), finalizzato alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione, da realizzarsi in partenariato tra amministrazioni e privato sociale. Il procedimento della co-progettazione trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà orizzontale, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale;
- **CTS:** Codice del Terzo Settore, approvato con d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- **Domanda di partecipazione:** l'istanza degli interessati per poter partecipare al procedimento di co-progettazione che contiene la proposta progettuale;
- **Enti del Terzo Settore (ETS):** i soggetti indicati nell'art. 4 del d. lgs. n. 117/2017, recante il Codice del Terzo settore;
- **Accreditamento:** è un provvedimento amministrativo rilasciato dall'Amministrazione proponente a favore di un soggetto giuridico (Ente accreditato) che con tale provvedimento viene riconosciuto come soggetto che può erogare prestazioni o servizi, relativi all'unità accreditata, per conto del servizio pubblico;
- **Documento finale di co-programmazione (DP):** documento conclusivo del Tavolo di co-programmazione istituito con procedura ad evidenza pubblica da Azienda Sociale Cremonese, (Determinazione n. 11 del 17 febbraio), ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm di co-programmazione di un nuovo sistema di offerta sociale distrettuale rivolta alle persone adulte in condizione di disabilità residenti nell'Ambito Territoriale Sociale Cremonese che rappresenta la base della co-progettazione dell'accREDITamento della rete territoriale di offerta socioeducativa per la disabilità adulta in relazione alle Proposte Rete territoriale UDOSH (PRH) che verranno presentate dagli Enti proponenti;
- **Documento di indirizzo accREDITamento "Gimme Five" (DG):** documento con il quale l'Amministrazione proponente indica i requisiti minimi per l'accREDITamento di "Gimme Five" – Appartamento di Vita e che rappresenta la base della co-progettazione in relazione alle Proposte Progettuali Appartamento di Vita (PPA) che verranno presentate dagli Enti proponenti;
- **Proposta Rete territoriale UDOSH (PRH):** l'idea progettuale con la quale l'Ente proponente si candida all'avviso e che sarà oggetto di confronto al Tavolo di co-progettazione insieme alle altre proposte per l'accREDITamento della rete territoriale di offerta socioeducativa per la disabilità adulta;
- **Proposta Progettuale Appartamento di Vita (PPA):** l'idea progettuale con la quale l'Ente proponente si candida all'avviso e che sarà oggetto di confronto al Tavolo di co-progettazione insieme alle altre proposte per l'accREDITamento di un modello di co-gestione pubblico-privato sociale di "Gimme Five" – Appartamento di Vita;
- **Tavolo di co-progettazione:** strumento per lo svolgimento delle attività volte alla definizione, nel dettaglio, del progetto di massima predisposto dall'Amministrazione Procedente;
- **Progetto Definitivo Rete territoriale di Offerta Sociale per la disabilità adulta (PDR):** esito dell'attività del Tavolo di co-progettazione e che costituirà il progetto che gli enti co-progettanti andranno a realizzare in accREDITamento e che costituisce accordo integrativo del Patto di AccREDITamento;

- **Progetto Definitivo dell'Appartamento di Vita (PDA):** esito dell'attività del Tavolo di co-progettazione e che costituirà il progetto che gli l'ente co-progettante selezionato andrà a realizzare in accreditamento e che costituisce accordo integrativo del Patto di Accreditamento;
- **Piano economico:** ripartizione del costo totale che si prevede di sostenere per la realizzazione del progetto definitivo distinto in differenti macro-voci di spesa;
- **Cronoprogramma:** collocazione temporale delle fasi di realizzazione del progetto definitivo;
- **Patto di accreditamento:** definisce la collaborazione tra l'Amministrazione proponente e gli Enti accreditati e disciplina quanto attiene all'erogazione dei servizi accreditati, individuando tempi, modalità e responsabilità nell'attuazione dei rispettivi compiti ogni altro elemento utile per l'espletamento dell'attività;
- **Partner di sostegno:** soggetti (istituzionali, pubblici e privati profit e/o non profit, etc.) che apportano, a titolo gratuito e senza finalità lucrative, risorse utili a migliorare la proposta progettuale.
- **Ente proponente:** l'ETS che candida la propria proposta progettuale ai fini della co-progettazione. Se la proposta progettuale viene candidata da più ETS si parla di raggruppamento di ETS;
- **Responsabile del procedimento:** il soggetto indicato dall'Amministrazione procedente quale Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm.

CAPO I – FINALITÀ, OGGETTO E MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO

8

ART. 2 - FINALITÀ

1. La finalità della presente procedura è la sperimentazione di una rete territoriale di offerta socioeducativa per la disabilità adulta e di un modello di co-gestione pubblico-privato sociale di "Gimme Five" – Appartamento di Vita attraverso una forma di accreditamento in co-progettazione.
2. La presente procedura si inserisce nel quadro delle linee di indirizzo del **Documento finale di co-programmazione (DP)**, parte integrante e sostanziale del presente Avviso (Allegato 1- Documento finale di co-programmazione DP), quale esito della precedente procedura di co-programmazione che ha condiviso un'analisi dell'attuale offerta sociale per la disabilità adulta e ha provato a delineare traiettorie di innovazione e cambiamento.
3. Sullo sfondo, le novità introdotte dai recenti cambiamenti normativi sulla disabilità introdotti dai recenti dispositivi nazionali (Legge 227/2021, Delega al Governo in materia di disabilità e, in particolare, il Decreto Legislativo del 3 maggio 2024 n. 62) e regionali (L. r. 25/2022), a partire dalla valutazione multidimensionale per arrivare all'elaborazione ed attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato: cambia la visione della persona con disabilità che, nella realtà quotidiana, si trasforma passando da "una condizione patologica da curare" ad una condizione articolata di possibilità e di esercizio di libertà.
4. L'accreditamento è un processo di qualificazione delle unità d'offerta sociali e dei servizi erogati; è un provvedimento amministrativo rilasciato a favore di un soggetto giuridico (Ente accreditato) che con tale provvedimento viene riconosciuto come soggetto che può erogare prestazioni o servizi, relativi all'unità accreditata, per conto del servizio pubblico. La normativa vigente in materia attribuisce ai Comuni la funzione di accreditamento dei soggetti pubblici e privati, non profit e profit, produttori di servizi e prestazioni sociali. Tale funzione si esplica a seguito dell'emanazione di un apposito Bando o Avviso Pubblico

di Accreditamento da parte dell'Amministrazione Procedente, mediante l'accertamento del possesso dei requisiti previsti e si conclude con l'iscrizione in un Albo dei Soggetti Accreditati.

5. L'accreditamento implica un innalzamento dei livelli qualitativi del servizio, rispetto a quelli definiti per l'esercizio, e l'assunzione di una serie di obblighi nei confronti del servizio pubblico.
6. La presente procedura intende pertanto:
 - promuovere una riorganizzazione delle unità d'offerta sociale SFA, CSE e CAH (d'ora in avanti, UdOSH) in modo da rispondere con le proprie competenze e la propria organizzazione ad un'ampia possibilità di offerte complementari ed articolate, in grado di modularsi costantemente sulla domanda, ampliando quindi le funzioni tradizionali che svolgono;
 - sostenere ed accompagnare il 'diventare grande' della persona con disabilità a partire dall'età evolutiva, costruendo sistemi di interventi ed azioni specifiche capaci di connettere tra di loro le reti di inclusione scolastica (SAAP, Scuole) e le reti delle unità di offerta sociosanitarie e socio-assistenziali nel territorio cremonese;
 - sperimentare un modello di co-gestione pubblico-privato sociale dell'appartamento di vita denominato "Gimme Five" (del quale è attuale Ente Gestore Azienda Sociale Cremonese), finalizzato a promuovere nel territorio forme di residenzialità come previste dal Decreto Ministeriale 23 novembre 2016 all'art. 3, c. 4 (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing/Housing).

ART. 3 – OGGETTO E FASI DEL PROCEDIMENTO

1. Oggetto della presente procedura sono gli Enti del Terzo Settore (ETS) che si candidano a co-progettare e realizzare la sperimentazione di:
 - una rete territoriale di offerta socioeducativa per la disabilità adulta;
 - un modello di co-gestione pubblico-privato sociale di "Gimme Five" – Appartamento di Vita.
2. La procedura oggetto del presente Avviso prevede cinque fasi distinte e correlate:
 - A. Istruttoria per l'accreditamento (Prima Fase).** È la prima fase istruttoria delle procedure di accreditamento in vista della successiva co-progettazione delle sperimentazioni. Questa fase si conclude entro e non oltre 30 giorni dalla data di termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla presente procedura;
 - B. Co-progettazione per la sperimentazione di una rete territoriale di offerta socioeducativa per la disabilità adulta (Seconda Fase).** Si rende necessario conciliare un nuovo profilo promozionale dell'intervento nelle disabilità orientato al territorio, con regole di sistema e di controllo impostate su modelli di erogazione basati su servizi intesi come presidi d'offerta in dialogo con le persone/famiglie, i bisogni, la comunità;
 - C. Co-progettazione per la sperimentazione di un modello di co-gestione di "Gimme Five" – Appartamento di Vita (Terza Fase).** Si rende necessario sperimentare un modello di cogestione pubblico-privato sociale più efficace per garantire un servizio di qualità sempre più adeguato a realizzare il progetto di vita degli ospiti di "Gimme Five" quale appartamento di vita. La seconda e la terza fase si concludono entro e non oltre il 30 novembre 2025;
 - D. Accreditamento della rete territoriale di offerta socioeducativa per la disabilità adulta (Quarta Fase).** In base al Progetto Definitivo Rete territoriale di Offerta Sociale per la disabilità adulta (PDR) quale esito dell'attività del Tavolo di co-progettazione, l'Amministrazione procedente provvede a concludere la procedura di accreditamento con l'inserimento degli ETS nell'Albo degli Enti accreditati Offerta Sociale

Territoriale Disabilità adulta e la sottoscrizione tra le parti del Patto di Accreditamento. La quarta fase si conclude entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

E. Accreditamento di “Gimme Five” – Appartamento di Vita (Quinta Fase). In base al Progetto Definitivo dell’Appartamento di Vita (PDA) quale esito dell’attività del Tavolo di co-progettazione, l’Amministrazione procedente provvede a concludere la procedura di accreditamento con la sottoscrizione tra le parti del Patto di Accreditamento. La quinta fase si conclude entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

3. L’accreditamento per la sperimentazione di una rete territoriale di offerta socioeducativa per la disabilità adulta avrà validità di quattro anni a partire dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2029.
4. L’accreditamento per la sperimentazione di un modello di co-gestione di “Gimme Five” avrà validità di quattro anni a partire dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2029.

ART. 4 - SOGGETTI AMMISSIBILI

1. Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse alla procedura di accreditamento in co-progettazione gli ETS che, in forma singola o di raggruppamento temporaneo, siano interessati a collaborare con l’Amministrazione Proponente per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati all’Art. 2 del presente Avviso. Per le imprese sociali, il requisito dell’iscrizione del Registro unico nazionale del Terzo settore è soddisfatto mediante l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese (art. 11 D.lgs. 117/17).
2. Per **Enti del Terzo Settore** si intendono gli organismi come definiti dall’art. 4 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/17), iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS): *“sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”*.
3. Gli ETS possono presentare istanza di partecipazione alla co-progettazione anche in forma di raggruppamento, purché all’atto della presentazione dell’istanza di partecipazione il raggruppamento sia già stato stipulato formalmente o, in alternativa, dichiarato e specificato in carta semplice con l’impegno di addivenire a formalizzazione entro e non oltre la firma del Patto di Accreditamento.
4. La mancata regolarizzazione entro il termine di cui sopra comporta l’esclusione del soggetto selezionato dalla realizzazione delle attività progettuali.
5. Non è ammesso che un ETS partecipi alla presente procedura singolarmente e contestualmente quale componente di un raggruppamento, pena l’esclusione dalla presente selezione dell’ETS stesso e del raggruppamento al quale partecipa.

ART. 5 – PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

1. Possono partecipare alle fasi A, B e D indicate all’Art. 3 della presente procedura, gli ETS ammissibili, come da Art. 4 del presente Avviso, che:
 - a) risultino già Enti gestori, alla data di pubblicazione del presente Avviso, di una o più UdOSH tra SFA, CSE e CAH ubicate in uno dei 48 Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale Cremonese;

- b) possiedano i requisiti di partecipazione e di qualità, come descritti all'Art. 9 e come specificati nei successivi Art.li del Capo III;
 - c) allegino una Proposta di Rete territoriale UDOSH (PRH), redatta secondo il modello "Allegato 5- Proposta Rete territoriale UDOSH (PRH)" e il modello Allegato 5/A – Elenco personale UDOSH.
2. Si sottolinea che, come indicato all'Art. 23 del presente Avviso, il valore economico del voucher sociale, le modalità e le tempistiche di utilizzo e quanto attinente alla organizzazione e gestione dei servizi, compresi gli aspetti economico-finanziari, saranno oggetto specifico di co-progettazione a partire dalle Proposte Rete territoriale UDOSH (PRH) che verranno presentate.
3. Possono partecipare alle fasi A, C ed E indicate all'Art. 3 della presente procedura, gli ETS ammissibili, come da Art. 4 del presente Avviso, che:
- a) possiedano i requisiti di partecipazione sia di ordine generale che di idoneità professionale ed economico-finanziaria indicati al punto A e al punto B dell'Art. 9 del presente Avviso e i requisiti di qualità come specificati nei successivi Art.li del Capo II;
 - b) allegino una Proposta Progettuale Appartamento di Vita (PPA), redatta secondo il modello "Allegato 6 - Proposta Progettuale Appartamento di Vita (PPA)" e il modello "Allegato 5/A – Elenco personale UDOSH".

ART. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

- 1. **Gli ETS interessati dovranno - a pena di esclusione - presentare a mezzo PEC al seguente recapito: aziendasocialecr@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 del 12/09/2025 la Domanda di partecipazione.**
- 2. La **Domanda di partecipazione** deve essere redatta sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione procedente (Allegato 3 – Istanza di partecipazione).
- 3. La domanda di partecipazione deve essere su carta intestata dell'ETS e firmata digitalmente dal legale rappresentante. All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
- 4. Nel caso in cui l'istanza di partecipazione sia presentata per conto di un raggruppamento di ETS (costituito o da costituirsi):
 - a) la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i legali rappresentanti degli ETS afferenti al raggruppamento;
 - b) deve essere allegata dai legali rappresentanti degli ETS una lettera di impegno a costituirsi in raggruppamento ovvero l'atto di costituzione del raggruppamento di ETS, qualora già costituito.
- 5. Alla **Domanda di partecipazione** deve essere allegata la seguente documentazione:
 - **Dichiarazione di legge sostitutiva**, redatta secondo il modello "Allegato 4 – Dichiarazioni di legge sostitutiva". Su carta intestata dell'ETS, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante. Alla dichiarazione dovranno essere allegati: Statuto o atto costitutivo dell'ETS, Organigramma dell'ETS e ultimo bilancio dell'ETS.

Inoltre, dovrà essere allegato:

Per i soli ETS che intendono partecipare alle fasi A, B e D indicate all'Art. 3 della presente procedura:

- **Dichiarazione** di disponibilità a introdurre elementi di flessibilità nell'organizzazione e gestione delle UdOSH e a individuare funzioni aggiuntive che si intendono svolgere, rivolte

anche a persone non iscritte ai servizi, secondo il modello “Allegato 5 – Proposta Rete territoriale UDOSH (PRH) ed il modello Allegato 5/A – Elenco personale UDOSH posti a base della presente procedura e avendo come riferimento a quanto previsto dal **Documento finale di co-programmazione (DP)** - Allegato 1, compresi gli allegati come da indicazioni contenute nei modelli suddetti;

- **Documento finale di co-programmazione (DP)** firmato digitalmente dal legale rappresentante (Allegato 1– DP).

Per i soli ETS che intendono partecipare partecipare alle fasi A, C ed E indicate all’Art. 3 della presente procedura:

- **Proposta Progettuale Appartamento di Vita (PPA)**, elaborata muovendo dalla scheda predisposta dall’Amministrazione procedente secondo il modello “Allegato 6 - Proposta Progettuale Appartamento di Vita (PPA) e modello Allegato 6/A – Elenco personale “Gimme Five” posti a base della presente procedura e avendo come riferimento quanto previsto dal **Documento di indirizzo accreditamento “Gimme Five” (DG)** (Allegato 2);
 - **Documento di indirizzo accreditamento “Gimme Five” (DG)** firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’ETS (Allegato 2 – DG).
6. Nell'oggetto della posta elettronica va riportata la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO ACCREDITAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE PER LA SPERIMENTAZIONE DI UNA RETE TERRITORIALE DI OFFERTA SOCIALE PER LA DISABILITÀ ADULTA”.
 7. Il termine sopra indicato è tassativo, pertanto il recapito della documentazione, in formato elettronico, è ad esclusivo rischio dei partecipanti. Farà fede esclusivamente la data di invio della PEC, e l’invio deve considerarsi andato a buon fine solo con la ricezione della ricevuta di consegna. Si consiglia, pertanto, di presentare le domande con adeguato anticipo per evitare eventuali problemi tecnici.
 8. Non è ammessa la trasmissione via posta elettronica ordinaria. La casella riceve e-mail proveniente esclusivamente da indirizzi PEC. L’utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell’art. 47 del Codice civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento. Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate.
 9. La presentazione della domanda di partecipazione e della documentazione allegata costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nell’Avviso.

ART. 7 - FASI E TEMPISTICHE DEL PROCEDIMENTO

1. La procedura attivata con la pubblicazione del presente Avviso si svolgerà ai sensi del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. e del D.M. 72/2021 e si realizzerà secondo un cronoprogramma articolato nelle seguenti fasi e sotto-fasi:

A. Prima Fase: Istruttoria per l’accreditamento.

Le diverse sotto-fasi:

- a. Indizione della procedura e nomina del Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i., con apposita determinazione dirigenziale del Direttore Generale di Azienda Sociale Cremonese;
- b. Pubblicazione dell’Avviso pubblico con i relativi allegati sul sito istituzionale di Azienda Sociale Cremonese, volto a raccogliere le istanze di partecipazione;
- c. Apertura, in seduta pubblica, delle domande di partecipazione e verifica del possesso dei requisiti di ammissione e partecipazione;

- d. Atto di nomina della Commissione di Valutazione con le funzioni di cui all'Art. 10 del presente Avviso;
- e. Valutazione da parte della Commissione delle istanze di partecipazione alla co-progettazione della presente procedura, comprese le Proposte Rete territoriale UDOSH (PRH) e le Proposte Progettuali Appartamento di Vita (PPA) da ammettere alla fase di co-progettazione;
- f. Pubblicazione graduatorie e comunicazione degli ETS selezionati alla seconda fase di co-progettazione, come da Art. 13 del presente Avviso.

La prima fase si conclude entro e non oltre 30 giorni dalla data di termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla presente procedura.

B. Seconda fase: Co-progettazione per la sperimentazione di una rete territoriale di offerta socioeducativa per la disabilità adulta.

Le diverse sotto-fasi:

- g. Avvio del Tavolo di co-progettazione con i rappresentanti degli ETS selezionati, come da Art. 14 del presente Avviso;
- h. Conclusione dei lavori del Tavolo di co-progettazione con l'approvazione del Progetto Definitivo Rete territoriale di Offerta Sociale per la disabilità adulta (PDR).

La seconda fase si conclude entro e non oltre il 30 novembre 2025.

C. Terza fase: Co-progettazione per la sperimentazione di un modello di co-gestione di "Gimme Five" – Appartamento di Vita.

Le diverse sotto-fasi:

- i. Avvio del Tavolo di co-progettazione con i rappresentanti degli ETS selezionati, come da Art. 14 del presente Avviso;
- j. Conclusione dei lavori del Tavolo di co-progettazione, con l'approvazione del Progetto Definitivo dell'Appartamento di Vita (PDA).

La terza fase si conclude entro e non oltre il 30 novembre 2025.

D. Quarta fase: Accredimento della rete territoriale di offerta socioeducativa per la disabilità adulta.

Le diverse sotto-fasi:

- k. Conclusione della fase di accredimento con l'inserimento degli ETS nell'Albo degli Enti accreditati Offerta Sociale Territoriale Disabilità adulta;
- l. Sottoscrizione dei Patti di accredimento, come da Art. 15 del presente Avviso.

La quarta fase si conclude entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

E. Quinta fase: Accredimento di "Gimme Five" – Appartamento di Vita.

Le diverse sotto-fasi:

- m. Conclusione della fase di accredimento con la sottoscrizione del Patto di Accredimento, come da Art. 15 del presente Avviso.

La quinta fase si conclude entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

ART. 8 - VERIFICA DI REGOLARITÀ FORMALE E CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, il Responsabile del procedimento, con l'assistenza di due testimoni, verificherà la regolarità formale delle domande presentate e delle relative autodichiarazioni rese dai soggetti interessati, attivando – ove necessario – il soccorso istruttorio, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm., finalizzata ad accertare la correttezza della modalità di presentazione della Domanda di partecipazione, la sua completezza e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e partecipazione sia degli ETS proponenti che delle Proposte Progettuali Sperimentali (PPS) e delle Proposte Progettuali Appartamento di Vita (PPA).
2. Dopo l'espletamento dell'istruttoria sulle domande presentate, il Responsabile del procedimento procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione procedente l'elenco dei soggetti ammessi e non ammessi alla valutazione delle Proposte Rete territoriale UDOSH (PRH) e delle Proposte Progettuali Appartamento di Vita (PPA).
3. La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione, come indicato all'Art. 10.
4. Saranno considerate irricevibili le candidature:
 - pervenute oltre il termine di scadenza di cui all'Art 6;
 - pervenute con modalità di presentazione diverse da quelle espressamente consentite all'Art. 6;
 - pervenute prive della Proposta Rete territoriale UDOSH (PRH) e/o della Proposta Progettuale Appartamento di Vita (PPA) completa in ogni sua parte secondo i modelli allegati al presente Avviso;
 - prive dei requisiti di ammissibilità e partecipazione di cui agli Art.li 4 e 9 e successivi Art.li del Capo II e Capo III del presente Avviso.

14

ART. 9– REQUISITI DI QUALITÀ E CAUSE DI ESCLUSIONE

1. La presente procedura è finalizzata all'attivazione di partenariato pubblico-privato per l'accREDITamento in co-progettazione per realizzare una rete territoriale di offerta socioeducativa per la disabilità adulta e un modello di co-gestione pubblico-privato sociale di "Gimme Five" – Appartamento di Vita.
2. Pertanto, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, appare necessario prevedere che alla data di presentazione della domanda di accesso alla procedura di selezione delle proposte progettuali, tutti gli ETS debbano possedere e attestare il possesso dei seguenti requisiti, nei limiti di quanto espressamente indicato all'Art. 5 del presente Avviso.
3. Il possesso dei requisiti di partecipazione dovrà essere autodichiarato utilizzando i modelli allegati alla presente procedura dal rappresentante legale dell'ETS proponente o in caso di raggruppamento da parte di tutti gli ETS che compongono il raggruppamento.
4. L'Amministrazione Procedente, quale ente delegato dai 48 Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale Cremonese, si riserva di procedere direttamente a controlli sia a campione sia nei casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dagli interessati in sede di presentazione delle istanze di cui alla presente procedura e durante la durata dell'accREDITamento.
5. Di seguito, i requisiti di partecipazione:

A. Requisiti di ordine generale

- A. 1 - Insussistenza di una delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 (con particolare riferimento ai commi 1 e 2) e 95 e 98 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e s.m.i. e dall'art. 85 del decreto

legislativo n. 159/2011 e s.m.i., analogicamente applicati alla presente procedura, per le finalità espresse, ed in quanto compatibili;

- A. 2 - Assenza negli ultimi 24 mesi precedenti la domanda di accreditamento di interruzioni di servizi socioassistenziali o socioeducativi in essere presso privati e/o Pubbliche Amministrazioni per inadempienze contrattuali a sé interamente imputabili;
- A. 3 - Assenza, da parte del rappresentante legale di condanne penali per fatti imputabili all'esercizio di unità d'offerta del sistema sanitario, sociosanitario e sociale;
- A. 4 - Applicazione nei confronti dei propri dipendenti addetti alle prestazioni oggetto di accreditamento e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, i CCNL di settore e gli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale;
- A. 5 - Essere ETS iscritti nel RUNTS;
- A. 6 - Essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- A. 7 - Essere in regola con la disciplina di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 "Testo unico sicurezza" e successive modifiche e integrazioni.

Il possesso dei requisiti di ordine generale dovrà essere auto dichiarato dal legale rappresentante dell'ETS ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

Si precisa che, in caso di presentazione della domanda da parte di un raggruppamento di ETS, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da tutti gli enti associati e dichiarati da ogni ETS.

I requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti per tutta la durata del Patto di Accreditamento, con l'ulteriore precisazione che, in tale periodo, la perdita della qualifica di ETS, lo scioglimento e/o la liquidazione, ai sensi degli artt. 48, 49 e 50 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., determinano la risoluzione dell'atto negoziale e la restituzione del contributo.

15

B. Requisiti di idoneità professionale ed economico-finanziaria

- B. 1 - Scopo sociale specifico, (mission aziendale), desumibile dal documento costitutivo, in linea con la specificità del settore, ovvero comprendente attività socioeducative, di assistenza e cura alle persone con disabilità;
- B. 2 - Struttura aziendale idonea sotto il profilo organizzativo, finanziario e tecnologico all'effettuazione dei servizi e delle prestazioni richieste (desumibile dall'organigramma e dal bilancio) e possedere al proprio interno personale qualificato, coerentemente con gli interventi oggetto della presente procedura di accreditamento;
- B. 3 - Possedere all'atto di trasmissione dell'istanza di accreditamento un volume di affari almeno pari a € 150.000,00 (IVA esclusa) annue per ogni anno solare del triennio 2022-2023-2024;
- B. 4 - Possedere esperienza nella gestione di servizi socioeducativi e/o di unità d'offerta sociali rivolti a persone con disabilità per almeno tre anni e con un volume di affari almeno pari a € 50.000,00 (IVA ESCLUSA) nel triennio 2022-2023-2024.

Il possesso dei requisiti di capacità organizzativa/finanziaria dovrà essere auto dichiarato dal legale rappresentante dell'ETS ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Si precisa che, in caso di presentazione della domanda da parte di un raggruppamento di ETS, il possesso dei requisiti di idoneità professionale ed economico-finanziaria può essere in capo anche ad uno solo degli enti associati e, per quanto concerne i requisiti di cui ai punti B. 3 e B. 4, i requisiti

possono considerarsi integrati dalla somma degli importi fatturati/trasferiti provenienti dai servizi/progetti gestiti da ciascun partecipante al raggruppamento.

C. Requisiti di idoneità tecnica

- C 1 - Possesso di autorizzazione al funzionamento relative alla UdOSH (CSE, SFA CAH) per cui si chiede l'accreditamento o della CPE (Comunicazione Preventiva di Esercizio) purchè ubicata in uno dei 48 Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale Cremonese e ultimo verbale di sopralluogo della competente SS Accreditamento e Vigilanza Rete Territoriale di ATS Val Padana che attesti il mantenimento dei requisiti minimi d'esercizio previsti dalla normativa di settore;
- C 2- Presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e della qualità, finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi per ciascuna delle UdOSH per le quali viene richiesto l'accreditamento;
- C 3 - Presenza di documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento delle famiglie per ciascuna delle UdOSH e come specificato nei successivi art.li del Capo III –Accreditamento delle UdOSH;
- C 4 - Garantire la presenza della figura del Coordinatore tecnico nel proprio organigramma, in possesso del titolo di studio e con esperienza secondo quanto previsto per ciascuna UdOSH e come specificato nei successivi art.li del Capo III –Accreditamento delle UdOSH. Allegare il CV firmato con autorizzazione al trattamento dati;
- C 5 - Elenco del personale socioeducativo impiegato per l'erogazione dei servizi per ciascuna delle UdOSH per le quali viene richiesto l'accreditamento, con idoneo titolo e con comprovata esperienza lavorativa come richiesto dalla normativa lombarda in relazione alla specifica tipologia di UdOSH per la quale viene chiesto l'accreditamento, come specificato successivi art.li del Capo III –Accreditamento delle UdOSH;
- C 6 - Piano annuale di formazione e/o aggiornamento specifici del coordinatore e del personale educativo impiegato per l'erogazione delle prestazioni finanziate con il voucher sociale con almeno il numero minimo di ore l'anno previsto dalla normativa di settore, per la specifica tipologia di UdOSH per la quale si chiede l'accreditamento, come specificato successivi Art.li del Capo II – Accreditamento delle UdOSH. Tale requisito è obbligatorio a partire dal primo anno di validità dell'accreditamento. L'Ente deve dimostrare di aver programmato per l'anno 2025 la formazione e/o aggiornamento specifici per almeno 10 ore e presentare il programma di formazione in corso del suddetto personale;
- C 7 - Carta dei servizi degli specifici servizi ed interventi per ciascuna delle UdOSH per le quali viene richiesto l'accreditamento, da allegare all'istanza di partecipazione o che comunque dovrà essere prodotta successivamente prima dell'inizio del servizio;
- C 8 - Documentazione attestante il rispetto dei requisiti per quanto riguarda il trasporto a domicilio delle persone con disabilità ospiti presso ciascuna delle UdOSH per le quali viene richiesto l'accreditamento, come specificato nei successivi art.li del Capo III–Accreditamento delle UdOSH;
- C 9 - Disponibilità dell'attrezzatura necessaria per eseguire la fornitura dei servizi oggetto della presente procedura;
- C 10 - Assicurazione per operatori e utenti (RCO, RCT), con esplicito riferimento alla UdOSH per la quale si richiede l'accreditamento, con massimali per sinistro non inferiore a €. 1.500.000,00-unmilioneacinquecentomila/00=€ e con validità non inferiore alla durata dell'inserimento

nell'elenco dei soggetti erogatori. La polizza dovrà essere comunque operativa alla data di sottoscrizione del Patto di Accreditamento, termine entro il quale deve essere trasmessa copia ad Azienda Sociale Cremonese, nel caso in cui al momento della presentazione dell'istanza di accreditamento non sia stata ancora stipula.

Il possesso dei requisiti di capacità organizzativa/finanziaria dovrà essere auto dichiarato dal legale rappresentante dell'ETS ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Si precisa che, in caso di presentazione della domanda da parte di un raggruppamento di ETS, il possesso dei requisiti di idoneità tecnica devono essere in capo a tutti gli enti associati.

6. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di partecipazione di cui ai punti A., B. e C. del presente articolo comporterà l'esclusione dalla presente procedura di selezione.

ART. 10– COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

1. La Commissione di valutazione è appositamente nominata dal Direttore Generale di Azienda Sociale Cremonese dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ed è composta da un massimo di n. 5 membri.
2. La Commissione di valutazione opererà in modo collegiale e avrà il compito di:
 - valutare le Proposte Rete territoriale UDOSH (PRH) presentate, in linea con il Documento finale di co-programmazione (DP) (Allegato 1), secondo le modalità individuate all'Art. 28 della presente procedura, redatte secondo i modelli allegati (Allegato 5 e 5/A) e secondo i criteri indicati all'Art. 11;
 - selezionare le Proposte Progettuali Appartamento di Vita (PPA) presentate, in linea con il Documento di indirizzo accreditamento "Gimme Five" (DG) (Allegato 2) secondo le modalità individuate all'Art. 18 della presente procedura, redatte secondo i modelli allegati (Allegato 6 e 6/A) e secondo i criteri indicati all'Art. 12.
3. Saranno ammesse al Tavolo di co-progettazione:
 - le Proposte Rete territoriale UDOSH (PRH) che avranno raggiunto il punteggio minimo pari a 60 punti su 100 punti complessivi assegnabili;
 - la Proposta Progettuale Appartamento di Vita (PPA) che otterrà il punteggio più alto su 100 punti complessivi assegnabili.
1. Successivamente alla scelta degli ETS partner, sarà convocato il Tavolo di co-progettazione.

ART. 11 - VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE SPERIMENTALI UDOSH (PSH)

1. La valutazione delle Proposte Rete territoriale UDOSH (PRH) degli ETS che avranno superato la verifica di regolarità formale è demandata ad apposita Commissione di cui all'Art. 10 del presente Avviso, che utilizzerà i criteri di valutazione di cui al presente articolo.
2. La valutazione avverrà attraverso l'esame della documentazione pervenuta con attribuzione di un punteggio (da 0 a 100 punti) sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

Criteri di Valutazione		Max. 100
1	QUALITÀ COMPLESSIVA; fino a 30 punti	
1.1	Coerenza e congruità con le linee del Documento finale di co-programmazione (DP)	15
1.2	Chiarezza e completezza della descrizione delle azioni che si intendono realizzare	15
1	TOTALE	30

2	QUALITÀ DELLE PROPOSTE INNOVATIVE: fino a 60 punti	
2.1	Coerenza del modello di presa in carico socioeducativa integrata pubblico-privato sociale	20
2.2	Sostenibilità di nuovi sostegni socioeducativi nelle principali transizioni di vita	20
2.3	Sostenibilità del progetto individuale per la disabilità in età adulta con il budget di progetto.	20
2	TOTALE	60
4	CONCORSO ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE: fino a 10 punti.	
4.3	Strategie ed azioni di implementazione delle risorse economiche in aggiunta alla dotazione pubblica che si intendono attivare.	10
4	TOTALE	10
	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	100

- La Commissione di Valutazione attribuirà un punteggio in relazione ai criteri di valutazione indicati al precedente formulando un giudizio da non valutabile ad eccellente per ciascun item di valutazione.
- I punteggi corrispondenti ai singoli item di valutazione verranno calcolati moltiplicando il valore massimo attribuibile ad ogni criterio per il coefficiente corrispondente ai seguenti giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Non valutabile	0
Insufficiente	0.3
Non del tutto sufficiente	0.5
Sufficiente	0.6
Discreto	0.7
Buono	0.8
Distinto	0.8
Ottimo	0.9
Eccellente	1

- Non verranno in nessun caso selezionati progetti che conseguiranno un punteggio inferiore alla soglia minima pari a 60 punti su 100 punti complessivi assegnabili.
- L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di richiedere integrazioni documentali qualora si rendessero necessarie ai fini del completamento dell'istruttoria; la mancata risposta entro il termine stabilito dall'Amministrazione procedente nella comunicazione di richiesta costituisce causa di esclusione della domanda.
- Saranno ammessi al Tavolo di co-progettazione tutte le proposte progettuali che avranno raggiunto il punteggio minimo pari a 60 punti su 100 punti complessivi assegnabili.

ART. 12- VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI APPARTAMENTO DI VITA (PPA)

- La valutazione delle Proposte Progettuali Appartamento di Vita (PPA) presentate dagli ETS che avranno superato la verifica di regolarità formale è demandata ad apposita Commissione di cui all'Art. 10 del presente Avviso, che utilizzerà i criteri di valutazione di cui al presente articolo.
- La valutazione avverrà attraverso l'esame della documentazione pervenuta con attribuzione di un punteggio (da 0 a 100 punti) sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

Criteri di Valutazione		Max. 100
1	QUALITÀ COMPLESSIVA; fino a 40 punti	
1.1	Completezza dell'analisi del contesto e dei bisogni	10
1.2	Adeguatezza, coerenza e pertinenza della proposta progettuale con le finalità e gli obiettivi	15
1.3	Chiarezza e completezza della descrizione delle azioni che si intendono realizzare	15

1	TOTALE	40
2	QUALITÀ DELLE PROPOSTE: fino a 40 punti	
2.1	Adeguatezza del modello organizzativo, delle risorse umane e professionali presenti e delle metodologie di lavoro	20
2.2	Elementi integrativi, innovativi e sperimentali della proposta rispetto al progetto di massima	10
2.3	Adeguatezza degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati proposti	10
2	TOTALE	30
3	RISORSE ECONOMICHE: fino a 20 punti.	
3.1	Coerenza e sostenibilità del Piano economico di progetto in considerazione delle attività previste	15
3.2	Implementazione delle risorse economiche in aggiunta alla dotazione pubblica che si intendono attivare	5
3.3	TOTALE	20
	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	100

9. La Commissione di Valutazione attribuirà un punteggio in relazione ai criteri di valutazione indicati al precedente formulando un giudizio da non valutabile ad eccellente per ciascun item di valutazione.
10. I punteggi corrispondenti ai singoli item di valutazione verranno calcolati moltiplicando il valore massimo attribuibile ad ogni criterio per il coefficiente corrispondente ai seguenti giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Non valutabile	0
Insufficiente	0.3
Non del tutto sufficiente	0.5
Sufficiente	0.6
Discreto	0.7
Buono	0.8
Distinto	0.8
Ottimo	0.9
Eccellente	1

11. Non verranno in nessun caso selezionati progetti che conseguiranno un punteggio inferiore alla soglia minima pari a 60 punti su 100 punti complessivi assegnabili.
12. L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di richiedere integrazioni documentali qualora si rendessero necessarie ai fini del completamento dell'istruttoria; la mancata risposta entro il termine stabilito dall'Amministrazione procedente nella comunicazione di richiesta costituisce causa di esclusione della domanda.
13. Sarà ammessa al Tavolo di co-progettazione la Proposta Progettuale Appartamento di Vita (PPA) che avrà raggiunto il punteggio più alto.

ART. 13- ESITO DELLA SELEZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

1. Al termine della selezione, verrà stilata e approvata la graduatoria dei progetti, attraverso un'apposita disposizione del Responsabile Unico del procedimento, che comprenderà:
- l'elenco degli ETS ammessi e che potranno partecipare al Tavolo della co-progettazione sulla base del punteggio ricevuto dalle relative proposte progettuali;
 - l'elenco degli ETS ammessi ma che non potranno partecipare al Tavolo della co-progettazione in quanto le loro proposte progettuali sono posizionate al di sotto della soglia di partecipazione che

include le prime due proposte progettuali. Questi potranno essere coinvolti nel caso di rinuncia da parte di uno o più soggetti valutati in graduatoria tra i primi due;

- l'elenco dei progetti esclusi per mancato superamento dell'istruttoria formale o a seguito della valutazione di merito (mancato superamento della soglia minima prevista, pari a 60 su 100 punti).
2. Il provvedimento di approvazione della graduatoria sarà pubblicato sul sito istituzionale di Azienda Sociale Cremonese nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.aziendasocialecr.it, con valore di notifica agli interessati agli effetti di legge.
 3. A tutti gli ETS che hanno presentato domanda di partecipazione verrà data comunicazione dell'esito della valutazione. In caso di raggruppamento verrà data comunicazione dell'esito al delegato.
 4. Il superamento della fase di selezione comporta l'impegno, da parte del soggetto selezionato, alla partecipazione a tutti gli incontri del Tavolo della co-progettazione con un unico rappresentante e con il potere di compiere atti che rivestano effetti giuridici sull'ETS rappresentato.
 5. La selezione non vincola in alcun modo Azienda Sociale Cremonese, avendo la sola finalità di comunicare la disponibilità ad avviare le successive fasi del percorso di co-progettazione.

ART. 14- TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE

1. Il Tavolo di co-progettazione sarà composto dal Responsabile del Procedimento dell'Ente pubblico, da rappresentanti dei servizi di riferimento dell'Amministrazione Procedente e da un rappresentante per ciascuno degli ETS selezionati.
2. In caso di raggruppamento non ancora costituito, ciascun ETS componente dello stesso individuerà un rappresentante dotato di poteri decisionali per la partecipazione al Tavolo di co-progettazione.
3. La partecipazione al Tavolo di co-progettazione è svolta a titolo gratuito.
4. La partecipazione alle riunioni del Tavolo di co-progettazione - secondo il calendario condiviso tra l'Amministrazione procedente e gli ETS partner - è obbligatoria.
5. Il Tavolo di co-progettazione resta attivo in tutte le fasi di co-progettazione della presente procedura e definirà un calendario dei lavori finalizzato a condividere il Progetto Definitivo dell'Appartamento di Vita (PDA) e il Progetto Definitivo Rete territoriale di Offerta Sociale per la disabilità adulta (PDR).
6. I partecipanti alla presente procedura, nel prendere parte ai lavori del Tavolo di co-progettazione, espressamente dichiarano ed accettano che i progetti elaborati congiuntamente all'Amministrazione procedente diventeranno di proprietà di quest'ultima, fermo restando la possibilità per gli ETS di citare i predetti progetti all'esterno, sulla base di idonea regolamentazione della comunicazione, che sarà condivisa con l'Amministrazione procedente.
7. Gli incontri del Tavolo di co-progettazione saranno verbalizzati ed i verbali, al termine, dovranno essere sottoscritti da tutti gli intervenuti al Tavolo.
8. Nel verbale conclusivo può essere esplicitato che esso è redatto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L. 241/1990 e che quindi costituisce accordo integrativo o sostitutivo finale.
9. Qualora l'esito dei percorsi di co-progettazione fosse ritenuto insoddisfacente, l'Amministrazione procedente potrà revocare il relativo percorso di co-progettazione o l'intera procedura.
10. I verbali delle sessioni di co-progettazione vengono assunti e validati dal Responsabile del Procedimento.
11. A partire dal mese di gennaio 2026 e per tutta la durata degli accreditamenti, è prevista l'attivazione di una Cabina di Regia tra l'Amministrazione procedente e gli ETS accreditati per verificare l'andamento

degli accreditamenti in forma sperimentale e per valutare eventuali modifiche/integrazioni della programmazione degli interventi a partire dai progetti definitivi approvati.

ART. 15- CONCLUSIONE DELLA CO-PROGETTAZIONE

1. Al termine della fase di co-progettazione, sulla base di quanto emerso nel Tavolo di co-progettazione, l'Amministrazione procedente, con determinazione dirigenziale del Direttore Generale, approva i verbali delle sedute, il Progetto Definitivo dell'Appartamento di Vita (PDA) e il Progetto Definitivo Rete territoriale di Offerta Sociale per la disabilità adulta (PDR).
2. La determinazione dirigenziale è prevista anche nel caso in cui non venga raggiunto un accordo all'esito dei lavori del Tavolo di co-progettazione.
3. La procedura di accreditamento delle UdOSH (SFA, CSE e CAH) si conclude con l'inserimento degli ETS nell'Albo degli Enti accreditati Offerta Sociale Territoriale Disabilità adulta e la sottoscrizione tra le parti del Patto di Accreditamento che verrà condiviso in sede di co-progettazione.
4. L'accREDITamento per la sperimentazione di una rete territoriale di offerta sociale per la disabilità adulta avrà validità di quattro anni a partire dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2029.
5. La procedura di accREDITamento di "Gimme Five" – Appartamento di Vita si conclude con la sottoscrizione tra le parti del Patto di AccREDITamento che verrà condiviso in sede di co-progettazione.
6. L'accREDITamento per la sperimentazione di un modello di co-gestione di "Gimme Five" avrà validità di quattro anni a partire dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2029.
7. A partire dal mese di gennaio 2026 e per tutta la durata degli accreditamenti, è prevista l'attivazione di una Cabina di Regia tra l'Amministrazione procedente e gli ETS accreditati per verificare l'andamento degli accreditamenti in forma sperimentale e per valutare eventuali modifiche/integrazioni della programmazione degli interventi a partire dai progetti definitivi approvati.

CAPO II – CO-GESTIONE “GIMME FIVE”**ART. 16 - “GIMME FIVE” APPARTAMENTO PER L’AUTONOMIA DI VITA**

1. Azienda Sociale Cremonese intende sperimentare un nuovo modello di co-gestione pubblico-privato sociale dell’appartamento per l’autonomia di vita denominato “Gimme Five”, del quale è attualmente Ente Gestore.
2. La legge sul Dopo di Noi (112/2016) ha aperto nuove possibilità nella progettazione di percorsi di residenzialità per le persone con disabilità che desiderano raggiungere una maggiore autonomia. Azienda Sociale Cremonese ha voluto cogliere questa opportunità per sperimentare nel 2023 una nuova forma di accoglienza residenziale nel territorio cremonese e ha deciso di prendere in locazione in edilizia privata uno stabile a Cremona.
3. Azienda Sociale Cremonese, con questa procedura, intende co-progettare con gli Enti del Terzo Settore un nuovo modello di co-gestione di “Gimme Five” capace di promuovere in maniera più efficace percorsi dell’abitare in autonomia che non esauriscano la loro funzione al mero sostegno ed accudimento abitativo, ma garantiscano la realizzazione di percorsi di vita orientati all’inclusione sociale ed alla progressiva riduzione della dipendenza esclusiva dei co-residenti dai servizi speciali e dalle famiglie di origine.
4. “Gimme Five”, ubicato in Cremona, Via M. Maffi nr. 12, è una sperimentazione appartenente alla categoria gruppo appartamento con ente gestore, con una capacità ricettiva fino a 5 (cinque) posti letto (di cui 1 in caso di pronta emergenza). “Gimme Five” rientra tra le forme di residenzialità previste dal Decreto Ministeriale 23 novembre 2016 all’art. 3, c. 4 (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing/Housing)² in quanto gruppo appartamento con Ente Gestore. Tali soluzioni promuovono percorsi dell’abitare in autonomia che non esauriscano la loro funzione al mero sostegno ed accudimento abitativo, ma devono garantire la realizzazione di percorsi di vita orientati all’inclusione sociale ed alla progressiva riduzione della dipendenza esclusiva dei co-residenti dai servizi speciali e dalle famiglie di origine.
5. Azienda Sociale Cremonese, quale ente strumentale dei 48 Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale Cremonese per la gestione del Piano di Zona 2025-2027, garantisce:
 - contributi economici annuali derivanti dal Fondo regionale “Dopo di Noi”, Fondo Regionale Non Autosufficienza «Progettualità di benessere e miglioramento della qualità di vita» e Pro. Vi. nella forma di voucher sociali destinati alle persone con disabilità per sostenere percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione verso soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell’ambiente familiare, e per sostenere interventi di domiciliarità presso soluzioni alloggiative che si configurano come Gruppi appartamento o Cohousing
 - un fondo integrativo pari ad € 5.000,00 annui da utilizzare in caso di difficoltà nel garantire la piena occupabilità dei posti disponibili presso “Gimme Five”.
6. Azienda Sociale Cremonese resterà titolare del contratto di affitto, mentre all’ETS proponente competeranno le funzioni di disability manager dei progetti di vita indipendente degli ospiti ed il subentro per la gestione degli oneri relativi alle utenze nonché spese condominiali, tassa rifiuti e quanto altro concerne la manutenzione ordinaria dell’appartamento.

22

ART. 17- DOCUMENTO DI INDIRIZZO CO-PROGETTAZIONE APPARTAMENTO DI VITA (DA)

1. Il **Documento di Indirizzo accreditamento “Gimme Five” (DG)**, parte integrante e sostanziale del presente Avviso (Allegato 2), intende offrire le informazioni necessarie a partire dalle quali gli Enti del Terzo Settore

² Decreto Ministeriale 23 novembre 2016, Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016.

(ETS) proponenti sono invitati a presentare una Proposta Progettuale Appartamento di Vita (PPA) capace di introdurre innovazione e cambiamento per una co-gestione più efficace di "Gimme Five".

2. Il **Documento di Indirizzo accreditamento "Gimme Five" (DG)** vuole rappresentare il percorso che è stato fatto in questi anni da Azienda Sociale Cremonese al fine di offrire una proposta residenziale di vita in autonomia compatibile con i bisogni e le abilità degli ospiti per la realizzazione di percorsi di vita orientati all'inclusione sociale ed alla progressiva riduzione della dipendenza esclusiva dei co-residenti dai servizi speciali e dalle famiglie di origine.
3. I requisiti minimi previsti dalla normativa (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing/Housing) sono:
 - capacità ricettiva non superiore a 5 p.l. (incluso eventualmente 1 p.l. di pronto intervento/sollievo);
 - in caso di ricettività più alta, in ogni caso non superiore a 10 p.l. (inclusi eventualmente 2 p.l. per pronto intervento/sollievo), deve esserci un'articolazione in moduli non superiori a 5 p.l.;
 - requisiti strutturali:
 - sono quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione;
 - sono rispettate le misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi;
 - sono garantiti i requisiti per l'accessibilità e la mobilità interna;
 - è promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone disabili, in particolare di tipo domotico, assistivo, di ambient assisted living e di connettività sociale;
 - gli spazi sono organizzati in maniera tale da riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare (ad es. la persona disabile può utilizzare oggetti e mobili propri), garantendo spazi adeguati alla quotidianità e il tempo libero;
 - gli spazi sono organizzati a tutela della riservatezza: le camere da letto sono preferibilmente singole.
4. Le residenzialità nella formula dei Gruppi appartamento gestiti da Ente gestore e delle soluzioni di Housing/Co-Housing, non sono Unità di Offerta standardizzate e devono funzionare ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b) della l.r. n. 3/2008.

ART. 18- PROPOSTA PROGETTUALE APPARTAMENTO DI VITA (PPA)

1. La Proposta Progettuale Appartamento di Vita (PPA) deve evidenziare i principali elementi di innovazione e cambiamento che si propone di introdurre per una co-gestione più efficace di "Gimme Five".
2. Fatti salvi i requisiti minimi previsti dal Decreto Ministeriale 23 novembre 2016 all'art. 3, c. 4 (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing/Housing) e le condizioni economiche poste dal contratto di locazione in essere, la Proposta Progettuale Appartamento di Vita (PPA) dovrà declinare gli elementi essenziali utili a valutare l'efficacia del modello di co-gestione pubblico-privato sociale che si intende proporre, anche attraverso innovazioni e cambiamenti rispetto a quanto indicato nel Documento di Indirizzo accreditamento "Gimme Five" (DG).
3. La Proposta Progettuale Appartamento di Vita (PPA) dovrà descrivere sinteticamente:
 - gli obiettivi e i risultati attesi;
 - le attività e gli interventi che si prevede di attivare;
 - il modello di co-gestione pubblico-privato sociale, nel quale evidenziare il ruolo di Azienda Sociale Cremonese nella programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dell'esperienza di residenzialità di vita autonoma presso "Gimme Five";
 - gli aspetti organizzativi e gestionali che si intendono attuare per la co-gestione pubblico-privato sociale di "Gimme Five",

- le risorse professionali, le strategie e le modalità che si propongono per la sostenibilità economica di “Gimme Five” ad integrazione delle risorse economiche pubbliche (es. fundraising, partecipazione a bandi pubblici e/o privati, etc.);
- il Piano Economico pluriennale previsionale, evidenziando tutte le voci di costo.

4. La Proposta Progettuale Appartamento di Vita (PPA):

- deve essere redatta secondo il fac-simile allegato al presente Avviso (Allegato 6 - Proposta Progettuale Appartamento di Vita -PPA e Allegato 6/A Elenco personale “Gimme Five”);
 - dovrà avere una lunghezza massima complessiva di 10 facciate (allegati inclusi) e dovrà evidenziare le modalità con le quali si intende concorrere a realizzare l’accreditamento in forma sperimentale di una rete territoriale di offerta sociale per la disabilità adulta.
1. Gli ETS proponenti possono richiedere all’Amministrazione proponente di effettuare eventuali sopralluoghi presso “Gimme Five” e di visionare le cartelle degli ospiti attuali. In tal caso, gli ETS hanno l’obbligo di tutela la privacy e di mantenere stretto riserbo circa le informazioni che potranno essere acquisite.
 2. La Proposta Progettuale Appartamento di Vita (PPA) sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione, secondo i criteri indicati nell’Art. 11 del presente Avviso, con chiara indicazione, in caso di enti associati, delle strutture di raccordo e delle responsabilità dei diversi enti coinvolti.
 3. Sarà ammessa al Tavolo di co-progettazione la Proposta Progettuale Appartamento di Vita (PPA) che avrà raggiunto il punteggio più alto, secondo i criteri indicati all’Art. 12 del presente Avviso.
 4. Il Tavolo di co-progettazione resta attivo in tutte le fasi di co-progettazione della presente procedura e definirà un calendario dei lavori finalizzato a condividere il Progetto Definitivo dell’Appartamento di Vita (PDA)
 5. La procedura di accreditamento di “Gimme Five” – Appartamento di Vita si conclude con la sottoscrizione tra le parti del Patto di Accreditamento che verrà condiviso in sede di co-progettazione.
 6. L’accreditamento per la sperimentazione di un modello di co-gestione di “Gimme Five” avrà validità di quattro anni a partire dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2029.

CAPO III –ACCREDITAMENTO DELLE UDOSH**ART. 19 – FINALITÀ DELL’ACCREDITAMENTO UDOSH**

1. L’obiettivo dell’accREDITamento è di attivare un processo di progressiva qualificazione delle UdOSH (SFA, CSE e CAH) ubicate nel territorio cremonese, affinché il percorso di vita di ogni persona con disabilità trovi interlocutori reali e concretezza attuativa.
2. Tra i requisiti di qualità, viene data particolare importanza alla capacità di riorganizzazione e gestione delle UdOSH per le quali viene richiesto l’accREDITamento, nella direzione di quanto indicato dalla Legge Regionale n. 25/2022:
 - permettere e favorire il diritto alla vita indipendente e all’inclusione sociale, garantendo condizioni di vita tali da realizzare concretamente il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato ed evitare l’isolamento o la segregazione;
 - introdurre elementi di flessibilità nell’organizzazione e gestione dei servizi e delle attività proposte per permettere la realizzazione degli interventi definiti dal progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato nella logica del budget di progetto;
 - prevedere interventi che garantiscono la formazione di ambienti di vita assimilabili a quelli familiari, il passaggio in condizioni ordinarie dell’abitare e la de-istituzionalizzazione, anche attraverso la riconversione delle risorse, in favore di percorsi inclusivi.

ART. 20– LE UDOSH OGGETTO DI ACCREDITAMENTO

1. Le UdOSH che possono essere accreditate con la presente procedura sono: il Servizio di formazione all’Autonomia (SFA), il Centro Socio-Educativo (CSE) e la Comunità Alloggio per Disabili (CAH).

CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE). Il Centro Socio-Educativo (CSE) è un servizio diurno, sia pubblico che privato, funzionante per 35 ore settimanali, per 47 settimane, che si rivolge a persone con disabilità non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65 anni il cui bisogno di sostegno non sia riconducibile al sistema sociosanitario. Gli interventi socioeducativi e socio-animativi, sono finalizzati: all’autonomia personale, alla socializzazione, al mantenimento del livello culturale.

COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI (CAH). La Comunità Alloggio per Disabili è una struttura residenziale di accoglienza, pubblica o privata, fino a 10 posti letto per l’accoglienza di persone disabili di norma con età compresa tra i 18 e i 64 anni il cui bisogno di sostegno non sia riconducibile al sistema sociosanitario. Gli interventi educativi e sociali vengono assicurati in forma continuativa.

SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA (SFA). Il Servizio di formazione all’Autonomia (SFA) è un servizio territoriale rivolto di norma a persone con disabilità di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni che necessitano di sostegno leggero per lo sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell’ambito del contesto familiare, sociale, professionale. Può essere rivolto anche a persone con disabilità di età superiore ai 35 anni (comunque di età inferiore ai 65 anni di età) con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o sociosanitario necessitano, per una loro inclusione sociale, necessitano di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.

Il servizio è caratterizzato dall’offerta di percorsi socioeducativi e socio formativi individualizzati, ben determinati temporalmente e condivisi con la famiglia. La finalità è favorire l’inclusione sociale della persona potenziando o sviluppando le sue autonomie personali. Il servizio contribuisce inoltre all’acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all’inserimento professionale che dovrà avvenire in raccordo con i servizi deputati all’inserimento lavorativo. Obiettivo del servizio è garantire progetti individualizzati che consentano alla persona di acquisire competenze sociali, acquisire/riacquisire il proprio ruolo nella famiglia o emanciparsi dalla famiglia, acquisire prerequisiti per un

inserimento/reinserimento lavorativo. Non possono accedere allo SFA persone con prevalenza di patologie psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze.

ART. 21– REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DELLE UDOSH

7. I requisiti di partecipazione per la fase di accreditamento sono determinati da Azienda Sociale Cremonese a partire da quanto previsto dalla Legge Regionale n. 3/2008³ e dalla successiva normativa regionale di settore in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento delle UdOSH:

- Delibera di Giunta Regione Lombardia n. 7437 del 13/6/2008 “Determinazione in ordine all’individuazione delle unità d’offerta sociali ai sensi dell’art 4., comma 2 della L.R. 3/2008”;
- DGR n. VII/20763 del 16.02.2005 “Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili”;
- DGR n. VIII/7433 del 13.06.2008 “Definizione dei requisiti minimi per il funzionamento delle unità di offerta sociale “Servizio di formazione all’autonomia per le persone disabili” (SFA);
- DGR n. VII/20943 del 16/2/2005 “Definizione dei criteri per l’accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili”;
- Circolare Regione Lombardia n. 18 del 14.06.2007 “Indirizzi regionali in materia di formazione/aggiornamento degli operatori socio-educativi ai fini dell’accreditamento delle strutture sociali per minori e disabili ai sensi della DGR VII/20943 del 16.02.2005”.

1. Gli ETS che intendono partecipare alla fase di accreditamento della co-progettazione devono possedere tutti i requisiti di ammissibilità e di partecipazione (requisiti di qualità) indicati agli Art.li 4 e 9 del presente Avviso.

2. I servizi oggetto del presente accreditamento, pertanto, dovranno rispettare i seguenti requisiti:

STRUTTURA: Requisiti minimi richiesti (CSE, SFA e CAH)	
Accoglienza	La struttura deve possedere appositi spazi specificatamente dedicati a momenti di relax. Attività laboratoriali, colloqui, etc.
ORGANIZZAZIONE: Requisiti minimi richiesti	
Solidità dell'Ente	L'Ente gestore deve produrre copia del bilancio consuntivo aggiornato.
Modello Organizzativo	È necessario produrre l'organigramma e il funzionamento dell'Ente Gestore.
Carta dei Servizi	L'Ente deve produrre una Carta del servizio che possa essere distribuita anche alle famiglie.
Professionalità	L'Ente gestore dovrà garantire l'utilizzo di personale con idoneo titolo e con comprovata esperienza lavorativa almeno come richiesto dalla normativa lombarda.
Formazione	Il personale deve frequentare corsi di formazione e/o aggiornamento specifici per almeno 20 ore l'anno con obbligo a partire dal primo anno di validità dell'accREDITAMENTO. <u>Tale requisito è obbligatorio a partire dal primo anno di validità dell'accREDITAMENTO.</u> L'Ente deve dimostrare di aver programmato per l'anno 2025 la formazione e/o aggiornamento specifici per almeno 10 ore e presentare il programma di formazione in corso del suddetto personale.
Garanzia per i lavoratori	L'Ente gestore dovrà assicurare una continuità nel rapporto operatore/utente limitando il turn over del personale e attuando idonee procedure di sostituzione del personale.
Utilizzo dei volontari	L'Ente deve produrre e attestare, se usufruisce di volontari a supporto delle attività, l'eventuale piano formativo annuale previsto per i volontari.

³ LEGGE REGIONALE 12 marzo 2008, n. 3 Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario e successive disposizioni regionali per la regolazione delle UdOS.

Debito informativo	L'Ente dovrà assicurare l'invio periodico della documentazione concordata con Azienda Sociale Cremonese.
Flessibilità	L'Ente dovrà assicurare la possibilità di svolgere interventi full time e part time. Gli interventi part-time saranno concordati ed ammessi in ragione dell'organizzazione più efficace ed efficiente del servizio: la possibilità di inserimento di più part-time è subordinata ai bisogni di inserimento a tempo pieno che sono prioritari. L'Ente gestore di servizio residenziale dovrà assicurare la possibilità di accogliere situazioni in pronto intervento (se già autorizzato).

3. Gli ETS, in qualità di enti gestori delle UdOSH, dovranno garantire di possedere i sottoindicati requisiti autorizzativi specifici per ciascun servizio in accreditamento:

CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE)

Indicatori	Requisiti autorizzativi DGR N. VII/20763 del 16.02.2005
Rapporti con l'utenza	Carta dei Servizi in cui siano illustrati i moduli previsti, gli interventi offerti, gli orari di apertura, le modalità di accesso, le prestazioni erogate, l'ammontare della retta in relazione ai differenti moduli.
Progetti Educativi Individualizzati	Stesura ed aggiornamento periodico, per ogni disabile, di progetto educativo e sociale conservato nel fascicolo personale.
Personale	Coordinatore: 1 laureato in scienza psicologiche, pedagogiche o sociali o un dipendente in servizio, con funzioni educative ed esperienza acquisita di almeno cinque anni. Il coordinatore può avere anche funzioni operative. Operatori: 1 operatore socioeducativo ogni 5 utenti frequentanti.

COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI (CAH)

Indicatori	Requisiti autorizzativi DGR N. VII/20763 del 16.02.2005
Rapporti con l'utenza	Carta dei Servizi in cui siano illustrati i moduli previsti, gli interventi offerti, gli orari di apertura, le modalità di accesso, le prestazioni erogate, l'ammontare della retta in relazione ai differenti moduli.
Progetti Educativi Individualizzati	Stesura ed aggiornamento periodico, per ogni disabile, di progetto educativo e sociale conservato nel fascicolo personale.
Personale	Coordinatore: 1 laureato in scienza psicologiche, pedagogiche o sociali o un dipendente in servizio, con funzioni educative ed esperienza acquisita di almeno cinque anni. Il coordinatore può avere anche funzioni operative. Operatori: 1 operatore socioeducativo ogni 5 utenti frequentanti.

27

SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA)

Indicatori	Requisiti autorizzativi DGR N. VIII/7433 del 13.06.08
Requisiti strutturali	Presenza di una sede operativa con dotazione minima, in relazione alle attività che verranno esplicitate nella carta dei servizi. La sede, che potrà essere anche utilizzata in condivisione con altri servizi o messa a disposizione da Enti pubblici o privati, dovrà possedere i requisiti previsti da norme vigenti in materia di civile abitazione nonché quelli relativi alle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche. La capacità ricettiva non viene identificata con un numero di posti, ma, basandosi il servizio sul progetto individualizzato, sul numero massimo di progetti contemporaneamente attivi. La massima capacità progettuale è definita in 35 progetti. Fermo restando un funzionamento garantito annuale, non è previsto uno standard di frequenza/apertura del servizio definito in giornate settimanali. L'orario giornaliero e settimanale dovrà essere consono alla realizzazione delle attività previste nei progetti individualizzati.

Rapporti con l'utenza	Carta dei Servizi in cui siano illustrati i moduli previsti, gli interventi offerti, gli orari di apertura, le modalità di accesso, le prestazioni erogate, l'ammontare della retta in relazione ai differenti moduli.
Progetti Educativi Individualizzati	Il progetto individualizzato definito per ogni persona accolta deve essere conservato nel fascicolo personale e deve essere aggiornato secondo la tempistica definita nel progetto medesimo. Il progetto deve dettagliare gli obiettivi individuali specifici, i suoi tempi di realizzazione, le attività previste e gli strumenti adottati, la tempistica delle verifiche periodiche e loro esito, la valutazione finale o la necessità di un ulteriore modulo di consolidamento.
Durata	La durata e l'intensità dell'intervento variano in relazione agli obiettivi da raggiungere o raggiunti in base al progetto individualizzato che pertanto deve prevedere momenti intermedi di verifica e di eventuale riprogettazione.
Moduli	Lo SFA si organizza secondo i seguenti moduli di intervento: ▪ modulo formativo: (max 3 anni), nel quale si realizzano interventi e attività necessari per raggiungere obiettivi del progetto individualizzato; ▪ modulo di consolidamento: (max 2 anni), che deve mirare ad una graduale riduzione dell'intervento SFA fino alla dimissione che può avvenire per una raggiunta integrazione personale, sociale e/o lavorativa (con l'eventuale attivazione del Servizio di Inserimento lavorativo) oppure per necessità di interventi che richiedono una maggiore protezione sociale o sociosanitaria. ▪ modulo di monitoraggio: facoltativo e riservato a persone che hanno concluso il percorso di consolidamento o che necessitano su segnalazione del servizio inviante di interventi di sostegno temporaneo. Le persone accolte in tale modulo sono escluse dal conteggio che determina la capacità ricettiva ma devono avere un progetto individualizzato.
Personale	Coordinatore: laureato in scienze psicologiche, pedagogiche o sociali, o un dipendente in servizio, con esperienza acquisita in funzioni educative di almeno cinque anni. Il coordinatore può anche avere funzioni operative. Operatori Socio -Educativi: 1 operatore socioeducativo ogni 7 progetti attivi (nella fase transitoria in attesa della definizione nazionale del profilo professionale per l'operatore socioeducativo non sono previsti specifici titoli di studio o qualifiche professionali. Vanno comunque rispettate le indicazioni fornite dalla circ. regionale n. 18 del 14.06.2007 relativamente ai Centri Socio-Educativi).
Trasmissione dati	Impegno al rispetto di modalità e scadenza stabilite da Regione Lombardia e comuni/Uffici di Piano.

4. Gli ETS in qualità di enti gestori delle UdOSH inoltre dovranno garantire i sottoindicati requisiti specifici di accreditamento regionale per ciascun servizio in accreditamento:

CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE)

Indicatori	Requisiti di accreditamento regionale DGR n. VII/20943 del 16.02.2005
Rapporti con l'utenza	Presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e della qualità, finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi.
	Presenza di documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento delle famiglie.
	Garanzia di possibilità di frequenza part – time.
Personale	Piano annuale di formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore.
	Per struttura di nuova attivazione e per le nuove assunzioni: Coordinatore con attestato di partecipazione ad almeno 40 ore di formazione/aggiornamento specifica, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia.
	Operatori socioeducativi in possesso alternativamente di: a) diploma di laurea in scienze dell'educazione/diploma di educatore professionale;

	b) diploma professionale/istruzione di grado superiore ed esperienza specifica con utenza disabile o 40 ore di formazione/ aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti da Regione Lombardia; c) maestri d'arte, artigiani, ecc. con comprovata esperienza triennale nel campo ed esperienza specifica con utenza disabile o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti da Regione Lombardia.
Trasmissione dati	Impegno al rispetto di modalità e scadenza stabilite da Regione Lombardia e comuni/Uffici di Piano.

COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI (CAH)

Indicatori	Requisiti di accreditamento regionale DGR n. VII/20943 del 16.02.2005
Rapporti con l'utenza	Presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e della qualità, finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi.
	Presenza di documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento delle famiglie.
	In strutture a carattere esclusivo di pronto intervento: documento che dichiari il numero di giorni massimi di possibilità di permanenza.
Personale	Piano annuale di formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore.
	Per struttura di nuova attivazione e per le nuove assunzioni: Coordinatore con attestato di partecipazione a formazione/aggiornamento specifica per un totale di ore comprese tra 30 e 50, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia. Operatori socioeducativi in possesso alternativamente di: a) diploma di laurea in scienze dell'educazione/diploma di educatore professionale; b) diploma professionale/istruzione di grado superiore ed esperienza specifica con utenza disabile o 40 ore di formazione/ aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti da Regione Lombardia; c) maestri d'arte, artigiani, ecc. con comprovata esperienza triennale nel campo ed esperienza specifica con utenza disabile o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti da Regione Lombardia.
Trasmissione dati	Impegno al rispetto di modalità e scadenza stabilite da Regione Lombardia e comuni/Uffici di Piano.

29

5. L'ente gestore altresì dovrà garantire i seguenti requisiti per il servizio trasporto dal domicilio dell'utente verso le strutture accreditate:

TRASPORTO A DOMICILIO (CSE, SFA e CAH)

Indicatori	Requisiti per il trasporto a domicilio
Esperienza	Esperienza documentata almeno biennale relativamente alla gestione di servizi di trasporto/accompagnamento rivolto a persone con disabilità
Personale	Possesso di un'adeguata professionalità in materia di servizi di cura alle persone con disabilità, con disponibilità di: ▪ n. 1 autista munito di patente adeguata al mezzo da guidare; ▪ n. 1 operatore/volontario con funzione di accompagnamento e supporto all'utenza, se ritenuto necessario.
Capacità tecnico-organizzative	Possesso di adeguate capacità tecnico-organizzative che dovranno garantire: ▪ che la realizzazione dei servizi venga resa mediante mezzi di trasporto idonei ed efficienti e, ove richiesto, attrezzati per il trasporto di carrozzelle; gli autoveicoli e tutte le attrezzature devono essere conformi alla normativa vigente, e deve esserne assicurata la manutenzione costante; ▪ che l'automezzo sia decoroso e che rispetti il benessere dell'utenza, ovvero sia in condizioni di pulizia e manutenzione tali da assicurare il tragitto richiesto;

	▪ che l'utente venga assistito nella salita e nella discesa dal mezzo e nel posizionamento all'interno del mezzo stesso e trasportato secondo le disposizioni previste dal vigente Codice della Strada; ▪ che vengano rispettate tutte le norme di sicurezza stradale; ▪ che gli automezzi e gli operatori incaricati siano idonei ed in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio; ▪ che l'attività sia resa avvalendosi di personale opportunamente formato, nel rispetto di tutte le norme in materia assicurativa, previdenziale e retributiva.
--	---

ART. 22 – REGIME DI FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELLE UDOSH

22.1 Il **CSE** deve garantire gli standard strutturali ed organizzativi previsti dalla Regione Lombardia.

L'apertura del servizio è prevista per almeno 47 settimane all'anno per 5 giorni a settimana (fatti salvi i giorni festivi). Il C.S.E. dovrà garantire che il periodo di chiusura estivo non sia superiore a 15 giorni continuativi di calendario. La gestione del C.S.E. dovrà sempre essere condotta nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità. Il Centro Socio-Educativo può attivare percorsi a tempo pieno e a tempo parziale.

Si considera il servizio a tempo pieno quando il progetto educativo è pari o superiore alle 25 ore settimanali. Si considera il servizio a tempo parziale in base alla frequenza oraria da un minimo di 15 ore ad un massimo di 24 ore settimanali.

22.2 Lo **SFA** è basato sui percorsi individualizzati e pertanto l'organizzazione richiesta deve rispondere a requisiti di flessibilità che consentano ad ogni persona accolta di raggiungere il maggior grado di autonomia possibile. L'organizzazione del servizio dovrà inoltre garantire la partecipazione attiva della persona e, se del caso, della sua famiglia, al percorso socioeducativo stabilito nel progetto individualizzato. Le attività connesse al percorso socioeducativo individualizzato saranno da realizzarsi prevalentemente attraverso il coinvolgimento delle risorse strutturali e strumentali del territorio e del contesto di vita della persona.

Il servizio SFA, non prevede uno standard di apertura giornaliero ed un minimo di giornate annuali ma la programmazione giornaliera, settimanale ed annuale viene regolata dai singoli percorsi individualizzati.

22.3 La **CAH** si identifica come servizio residenziale per persone con disabilità volto alla soddisfazione dei bisogni della persona, al mantenimento e al potenziamento delle capacità e dei livelli di autonomia acquisiti, al percorso di crescita personale e all'inserimento sociale, prestando particolare riguardo alla rete dei rapporti già esistenti e alla strutturazione di reti di sostegno al singolo e al gruppo.

ART. 23 – RISORSE FINANZIARIE ACCREDITAMENTO

1. Le risorse economiche destinate all'erogazione dei servizi delle UDOSH accreditate verranno utilizzate per la voucherizzazione quale valore di acquisto da parte dei cittadini del territorio cremonese e sono programmate dai singoli Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale Cremonese in collaborazione con Azienda Sociale Cremonese
2. Il voucher sociale corrisponde ad una prestazione fruita dal cittadino beneficiario del servizio. Ad ogni utente sarà pertanto attribuito, a seconda del servizio e della disponibilità delle risorse, un controvalore in voucher, pari alla quota di servizio, moltiplicata per il periodo di fruizione del servizio stesso o, comunque, per il periodo stabilito.
3. Il voucher è un titolo virtuale: si presenta sotto forma di modulo standard e riporta l'indicazione del servizio da attivare e del fornitore prescelto. Il voucher ha un valore massimo corrispondente ad un'effettiva prestazione (tariffa lorda della prestazione) o ad un intervento personalizzato.

4. Le compartecipazioni dell'utenza alle prestazioni vengono definite dai regolamenti comunali dei singoli comuni dell'Ambito Territoriale Sociale Cremonese.
5. L'ottenimento dell'accreditamento NON comporta necessariamente l'attivazione dei servizi, nel rispetto dei principi di libera scelta ispirati dalla normativa nazionale e regionale, né comporta la destinazione di un voucher (che viene determinata in base alla disponibilità di risorse specifiche da parte dei singoli Comuni). L'accreditamento è condizione necessaria ma non sufficiente per l'assunzione a carico dei fondi comunali/di ambito degli oneri relativi alle prestazioni di cui trattasi.
6. Il valore economico del voucher sociale, le modalità e le tempistiche di utilizzo e quanto attinente alla gestione economico-finanziaria che riguarda le UDOSH accreditate rientrano nella co-progettazione.

Art. 24 – PROCEDURE A CARICO DEGLI ENTI ACCREDITATI

1. La procedura di accreditamento si conclude entro e non oltre 60 giorni dalla data di termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla presente procedura con l'inserimento degli ETS accreditati nell'Albo degli Enti accreditati Offerta Sociale Territoriale Disabilità adulta e la sottoscrizione del Patto di Accreditamento con l'Amministrazione procedente.
2. Eventuali modifiche ai requisiti di partecipazione (requisiti di qualità) devono comunque essere comunicate e documentate entro 30 giorni dalla variazione.
3. Gli ETS accreditati non dovranno produrre ulteriore documentazione se non dietro esplicita richiesta da parte dell'Amministrazione proponente: in tal caso, sono tenuti a produrre ogni documento necessario alla validazione delle dichiarazioni rese all'atto della domanda.
4. L'Amministrazione proponente può procedere d'ufficio alla verifica dei requisiti necessari per l'accreditamento. In caso di accertata carenza dei requisiti, non previamente comunicati dall'ETS accreditato, l'Amministrazione proponente procede alla cancellazione dell'ETS dall'Albo degli Enti Accreditati Offerta Sociale Territoriale Disabilità adulta, come da successivo articolo "decadenza provvedimento".
5. Gli ETS accreditati, pena decadenza dell'accreditamento, si impegnano a:
 - non cedere in subappalto tutti o parte dei servizi per i quali si è accreditato;
 - rispettare le condizioni previste nel Patto di Accreditamento;
 - osservare quanto previsto dalla presente procedura;
 - garantire la continuità del servizio;
 - comunicare ad Azienda Sociale Cremonese ogni variazione dei requisiti di accreditamento;
 - predisporre un piano annuale per l'aggiornamento professionale del personale addetto al servizio;
 - utilizzare protocolli operativi che prevedano: presa in carico del soggetto in collaborazione con il servizio, definizione del P.E.I. e verifica annuale dello stesso, predisposizione di un programma di intervento con indicazione degli orari e delle attività per ciascun soggetto frequentante il servizio, redazione di relazione annuale sull'andamento generale;
 - trasmettere ad Azienda Sociale Cremonese dati eventualmente necessari all'assolvimento del debito informativo richiesto da Regione Lombardia o di ogni altro Ente sovraordinato;
 - trasmettere ad Azienda Sociale Cremonese, su richiesta, dati relativi all'utenza e alla frequenza dei servizi nel rispetto degli impegni assunti con l'accreditamento;
 - comunicare in tempo utile il calendario di apertura del servizio per l'anno solare successivo;

- non ricusare la prestazione richiesta a favore dell'utente, senza preventiva comunicazione, con esplicitate le motivazioni, al comune di residenza dell'utente e ad Azienda Sociale Cremonese.
6. Gli ETS accreditati, inoltre, devono mettere a disposizione per l'espletamento dei servizi personale qualificato ed esperto nei singoli servizi, che deve inoltre avere le seguenti competenze:
- capacità di sapersi relazionare correttamente con l'utente e la famiglia,
 - capacità di lavorare in équipe con gli altri operatori e con le altre professionalità,
 - capacità di sviluppare il PEI,
 - capacità di individuare e segnalare criticità emergenti,
 - capacità di fornire elementi utili sull'efficienza degli interventi rispetto ai bisogni e al corretto utilizzo delle risorse.
7. Gli Enti accreditati sono tenuti a fornire ad Azienda Sociale Cremonese ed ai Comuni interessati l'elenco del personale ed il nominativo del coordinatore di cui intendono avvalersi per l'espletamento dei servizi di cui vengano incaricati, mettendo a disposizione i curricula di ciascuno e comunque non oltre i 10 giorni dall'ottenimento dell'accreditamento e la sottoscrizione del Patto, pena la revoca della richiesta di prestazione.
8. Gli Enti accreditati assicurano, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità del personale assegnato al servizio. L'Ente gestore si impegna a garantire la continuità del servizio secondo i requisiti previsti; all'Ente gestore viene riconosciuta l'autonomia e la responsabilità nella gestione del personale.
9. Qualora si riscontrasse che gli Enti accreditati non dispongano di personale avente le caratteristiche di cui sopra, è prevista la cancellazione dall'Elenco e l'accreditato sarà altresì tenuto al risarcimento di eventuali danni.
10. L'utente che usufruisce delle prestazioni accreditate può, per gravi e circostanziati motivi, previo parere favorevole del Comune di riferimento, decidere di cambiare il fornitore accreditato.
11. Il personale degli ETS accreditati è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio, nonché la tutela della privacy. L'Ente accreditato si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.
12. Si richiede inoltre agli ETS accreditati la disponibilità a collaborare nella definizione di strumenti condivisi utili al monitoraggio di elementi quanti-qualitativi di sintesi sui servizi erogati.
13. In specifico, si richiede l'attivazione dei seguenti strumenti:
- Cartella dell'utente (da tenere presso la sede): che documenta tutto quello che il gruppo degli operatori coinvolti nel progetto rileva sull'utente, tenuta costantemente aggiornata, cui sono allegati, facendone parte integrante, il Progetto Assistenziale Educativo Individualizzato, il Piano di utilizzo dei voucher, i verbali di verifica e tutti i materiali e le conoscenze sul caso che vengono acquisiti durante il percorso. Viene utilizzata negli incontri di verifica, programmati e non;
 - Relazione annuale sull'andamento degli interventi: è compilata dal Coordinatore dell'Ente accreditato ed è il documento di sintesi della situazione degli utenti seguiti; è il principale strumento utilizzato negli incontri di verifica con i referenti dei comuni di residenza dell'utente che dovranno avere una cadenza almeno annuale;
 - Gli Enti accreditati, quanto Azienda Sociale Cremonese (tramite le rispettive rappresentanze) si impegnano a costituire un tavolo di lavoro che abbia come obiettivo l'analisi periodica dei servizi rivolti alle persone con disabilità. Si intende un lavoro utile a programmare e progettare a medio e lungo termine i servizi oggetto del presente accreditamento.

14. Azienda Sociale Cremonese potrà procedere alla rilevazione della customer satisfaction in modo autonomo ed in qualsiasi momento.

Art. 25 - ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DI AZIENDA SOCIALE CREMONESE

1. Ad Azienda Sociale Cremonese, quale Ente accreditante, previa istruttoria da realizzare nei tempi e nei modi previsti dalle norme vigenti di trasparenza e partecipazione ai procedimenti amministrativi, compete:
 - l'accertamento mediante provvedimento formale del possesso dei requisiti di qualità definiti dall'Art. 9 e della sussistenza delle caratteristiche e delle competenze dell'organizzazione di cui ai requisiti specifici definiti dal disciplinare di ogni singolo servizio erogabile;
 - la comunicazione in ordine all'esito della procedura, mediante informativa del provvedimento assunto.

Art. 26 - REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO

1. Qualora, nel corso del periodo di accreditamento, il Servizio Sociale Comunale rilevi il venir meno, in capo ad Ente accreditato, di una delle condizioni o requisiti indispensabili, ne dà tempestiva informazione a Azienda Sociale Cremonese, che provvederà ad una contestazione formale degli addebiti.
2. Eventuali controdeduzioni o giustificazioni da parte dei soggetti che hanno ricevuto la contestazione devono pervenire ad Azienda Sociale Cremonese entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
3. Le contestazioni, con allegate le eventuali controdeduzioni e giustificazioni del soggetto interessato, sono trasmesse alla Commissione, la quale, esaminata la documentazione, esprime una determinazione definitiva, che viene inoltrata ai soggetti interessati.

La Commissione provvede quindi a stilare un verbale per la cancellazione dall'Elenco d'Ambito.

Il soggetto escluso non potrà ripresentare domanda di accreditamento per un anno.

4. In particolare, comporta revoca dell'accREDITAMENTO:
 - interruzione del servizio senza giusta causa;
 - gravi o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio stesso, non eliminate a seguito di diffide formali da parte di Azienda Sociale Cremonese;
 - inosservanza delle norme di legge, regolamentari e deontologiche attinenti al servizio;
 - impiego di personale non idoneo o insufficiente a garantire gli standard di qualità richiesti;
 - sub-appalto;
 - perdita dei requisiti, generali o specifici, necessari per l'accREDITAMENTO.
5. L'Ente accreditato che verrà cancellato dall'elenco dovrà immediatamente consegnare ad Azienda Sociale Cremonese tutta la documentazione connessa ai progetti assistenziali relativi ai cittadini-utenti autorizzati con i quali ha stipulato i prescritti contratti. Il fornitore cancellato dall'Elenco deve comunque garantire il mantenimento in carico del cittadino per un periodo di 15 giorni.

Art. 27- DOCUMENTO FINALE DI CO-PROGRAMMAZIONE (DP)

1. Il **Documento finale di co-programmazione (DP)** è parte integrante e sostanziale del presente Avviso (Allegato 1- Documento finale di co-programmazione DP), quale esito della procedura di co-programmazione ed è posto alla base della co-progettazione dell'accREDITamento in forma sperimentale di una rete territoriale di offerta sociale per la disabilità adulta.
2. In particolare, si ritiene utile richiamare alcuni elementi di sistema che vengono descritti e che devono essere considerati con particolare attenzione nella fase di co-progettazione:
 - presa in carico sociale integrata pubblico-privato sociale delle persone adulte con disabilità e dei loro famigliari (valutazione multidimensionale), a partire dall'età evolutiva (nella fase di transizione alla vita adulta) e, con la maggiore età, nel sostegno ed accompagnamento al raggiungimento di mete di vita allineate con i desideri, le aspettative e le preferenze delle persone stesse (abitare, vita affettiva, lavoro, socialità, etc.) attraverso la co-progettazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;
 - co-progettazione integrata socioeducativa pubblico-privato sociale del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato per le persone adulte con disabilità e dei loro famigliari a partire dall'età evolutiva in sinergia tra la rete territoriale delle UdOSH accreditate e la rete degli ETS già accreditati con Azienda Sociale Cremonese e con il Comune di Cremona per l'erogazione di interventi di inclusione scolastica (SAAP), anche attraverso la sperimentazione dell'educativa di plesso quale modello organizzativo del SAAP territoriale e del Comune di Cremona;
 - nuovi servizi di sostegno socioeducativi capaci di orientare ed accompagnare le persone con disabilità e i loro famigliari nel percorso di costruzione di sé e del proprio futuro nelle principali transizioni di vita, ad integrazione dei servizi tradizionali erogati dalla rete sociale delle UdOSH accreditate e in sinergia con le reti di inclusione scolastica (SAAP, Scuole, Comuni);
 - progetto individuale per la disabilità in età adulta con il budget di progetto. Assumere come riferimento della programmazione il progetto individuale, significa rivedere profondamente gli attuali modelli culturali e organizzativi, spostando l'accento dalla prevalenza prestazionale e custodialistica, basata su un concetto di qualità definito da standard strutturali e organizzativi di un luogo fisico, ad un approccio fondato sullo sviluppo di legami, conoscenza, appartenenza ad una comunità di relazioni e al proprio ambiente di vita.
3. Gli aspetti relativi ai possibili nuovi servizi di sostegno socioeducativi (Spazio e Laboratorio di Osservazione) e alla sperimentazione di un possibile modello di progetto individuale per la disabilità in età adulta con il budget di progetto saranno oggetto di ulteriore procedura di co-progettazione che Azienda Sociale Cremonese si impegna a pubblicare entro il 31 dicembre 2025.

Art. 28- PROPOSTA RETE TERRITORIALE UDOSH (PRH)

1. La Proposta Rete territoriale UDOSH (PRH):
 - deve essere redatta sulla base del Documento finale di co-programmazione (DP);
 - deve essere redatta secondo il fac-simile allegato al presente Avviso (Allegato 4 - Proposta Rete territoriale UDOSH - PRH);
 - dovrà avere una lunghezza massima complessiva di 10 facciate (allegati inclusi) e dovrà evidenziare le modalità con le quali si intende concorrere a realizzare l'accREDITamento in forma sperimentale di una rete territoriale di offerta sociale per la disabilità adulta.

2. La Proposta Rete territoriale UDOSH (PRH) sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione, secondo i criteri indicati nell'Art. 11 del presente Avviso, con chiara indicazione, in caso di enti associati, delle strutture di raccordo e delle responsabilità dei diversi enti coinvolti.
3. La Proposta Rete territoriale UDOSH (PRH) dovrà focalizzare l'attenzione sulle seguenti dimensioni di lavoro:
 - costruire spazi di lavoro integrato tra ETS che si occupano di inclusione scolastica ed ETS che si occupano di erogare servizi per la disabilità adulta, con particolare riferimento agli SFA, perché il 'diventare grande' della persona con disabilità deve comparire il più precocemente possibile nella relazione educativa, sia in quella naturale tra i genitori e il bambino, sia in quella professionale;
 - costruire una rete territoriale che si propone come un'unica unità d'offerta entro la quale la proposta della persona trova una collocazione propria, al di là delle appartenenze formali. Questo richiede ovviamente una forte capacità di condivisione e di relativizzazione delle proprie esigenze in favore del disegno comune, una necessaria e costante rinegoziazione nei luoghi di presidio e coordinamento;
 - un'area di lavoro che i servizi devono assumere riguarda l'empowerment dei contesti per creare condizioni per restituire appartenenze e legami territoriali. L'approccio sistemico deve diventare un tratto distintivo per il progetto individuale e occorre che la rete dei servizi si riveda in questa direzione. Va sviluppata la competenza a trattare questo approccio, soprattutto da parte dei Servizi Sociali territoriali, attraverso la sperimentazione concreta di progetti individuali e di territorio co-costruiti sulle specifiche situazioni, ma anche attraverso la condivisione delle modalità e degli aspetti culturali/professionali attraverso momenti specifici di approfondimento.
 - flessibilizzazione delle unità d'offerta sociale per la disabilità ed una ridefinizione dei servizi della rete in Centri Multiservizio, valorizzando le risorse organizzative, di competenza, di spazi, di strumenti di cui dispongono i servizi spingendo verso l'innovazione di progetto e di processo affinché il percorso di ogni persona disabile trovi interlocutori reali e concretezza attuativa. Si prevede pertanto che i servizi semiresidenziali e residenziali interessati, attraverso la modifica/integrazione della Carta dei Servizi, individuino le funzioni aggiuntive che intendono svolgere, rivolte anche a persone non iscritte.

ART. 29 – ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI

1. L'accreditamento per la sperimentazione di una rete territoriale di offerta sociale per la disabilità adulta avrà validità di quattro anni a partire dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2029.
2. Qualora alla scadenza dell'accreditamento prevista per il 31/12/2029, le parti concordino per una proroga sino al 31/12/2030, le tariffe saranno aggiornate applicando l'adeguamento % ISTAT medio annuo riferito all'anno precedente.
3. L'Albo degli Enti accreditati Offerta Sociale Territoriale Disabilità adulta è composto dall'elenco degli ETS che hanno richiesto ed ottenuto l'accreditamento.
4. Dell'avvenuta iscrizione sarà data comunicazione agli Enti accreditati direttamente dal Direttore Generale di Azienda Sociale Cremonese a seguito degli esiti della Commissione di valutazione.
5. La procedura si conclude con la sottoscrizione del Patto di accreditamento che abilita all'erogazione del servizio. L'Albo viene pubblicato sul sito di Azienda Sociale Cremonese www.aziendasocialecr.it
6. Qualora un ETS intenda recedere dall'accreditamento è tenuto a darne comunicazione con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni attraverso Raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata (PEC).

7. L'inserimento dell'Ente nell'Albo degli Enti accreditati Offerta Sociale Territoriale Disabilità adulta non determina alcun obbligo di attivare interventi o servizi a favore di persone con disabilità residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale Cremonese.

Art. 30- GESTIONE AMMINISTRATIVA E RENDICONTAZIONE

1. Azienda Sociale Cremonese è l'interlocutore unico per gli Enti accreditati per quanto in relazione alla gestione amministrativa ed economico-finanziaria.
2. Gli interventi attivati senza espressa autorizzazione da parte di Azienda Sociale Cremonese o del Servizio Sociale Comunale di riferimento non verranno liquidati.
3. La gestione della rendicontazione delle prestazioni dovrà seguire le seguenti indicazioni:
 - Azienda Sociale Cremonese liquiderà le fatture agli Enti accreditati entro 30 giorni a partire dalla data di fine mese del periodo di riferimento;
 - contestualmente, provvederà a recuperare la quota dai singoli Comuni dell'Ambito per i quali gli Enti accreditati hanno erogato interventi autorizzati dal Servizio Sociale del medesimo Comune e/o da Azienda Sociale Cremonese.
4. I contenuti specifici delle prestazioni, le modalità di erogazione del servizio e le modalità e tempistiche per la fatturazione degli interventi realizzati sono specificati nel Patto di accreditamento che verrà sottoscritto in seguito ad esito positivo di istruttoria dell'accreditamento.

Art. 31- PENALITÀ

1. A fronte delle criticità gestionali, di rendicontazione e di fatturazione, nonché di rispetto dei debiti informativi, è strettamente necessario introdurre a prevenzione e contenimento, le seguenti penalità che saranno applicate nel caso in cui un Ente Accreditato incorra in una delle inadempienze sotto riportate:
 - **ERRATA RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE:** Azienda Sociale Cremonese applicherà all'Ente il pagamento di una penale di € 300,00= forfettarie qualora le fatture siano difformi (per due volte consecutive) alle dichiarazioni di rendicontazione. Lo stesso dicasi qualora i servizi in accreditamento siano rendicontati in modo impreciso o errato (imputazioni inesatte di prestazioni al cittadino evidenziate dal Servizio Sociale comunale o aziendale durate le opportune verifiche);
 - **RITARDO NELL'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO RISPETTO AL TERMINE:** Azienda Sociale Cremonese richiederà all'Ente il pagamento di una penale di € 100,00= per ogni giorno di ritardo;
 - **MANCATO RISPETTO DELL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI NELLE FORME E MODALITÀ PREVISTE DAL SERVIZIO:** Azienda Sociale Cremonese richiederà all'Ente il pagamento di una penale di € 500,00= forfettarie;
 - **PERSONALE SENZA IL POSSESSO DEL TITOLO RICHIESTO:** Azienda Sociale Cremonese richiederà all'Ente il pagamento di una penale di € 500,00= per ogni operatore attivo e sprovvisto del titolo richiesto;
2. Le sanzioni di cui al presente articolo saranno comunicate per iscritto da Azienda Sociale Cremonese all'Ente accreditato.
3. L'Ente accreditato ha la possibilità di contestare la sanzione comminata, fornendo per iscritto la documentazione che si ritiene utile a dimostrare le ragioni della contestazione non più tardi di 15 giorni dal ricevimento della sanzione.
4. Terminato il periodo, Azienda Sociale Cremonese provvederà a formalizzare la sanzione nella fatturazione del mese seguente alla contestazione formalizzata.

Art. 32- VERIFICHE E CONTROLLI

1. Azienda Sociale Cremonese si riserva di procedere a controlli, direttamente o attraverso i Comuni dell'Ambito, sia a campione, sia nei casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dagli interessati.
2. Qualora da tali controlli emergessero dichiarazioni non veritiere, il dichiarante, ferma la responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R., decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni (art. 75 d.P.R. n. 445/2000).
3. Azienda Sociale Cremonese potrà effettuare inoltre verifiche periodiche sulla funzionalità dei servizi erogati dai soggetti accreditati, nonché sull'efficacia del sistema nel suo complesso.

CAPO IV- DISPOSIZIONI FINALI**ART. 33 – AVVERTENZE**

1. L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di non dare luogo alla sperimentazione operativa di nuovo sistema territoriale di offerta socioeducativa per la disabilità adulta in caso non raggiungimento di intesa con gli ETS partner in sede di Tavolo di co-progettazione o di prorogare la data di scadenza ove lo richiedano motivate esigenze pubbliche, senza che gli ETS partner possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
2. L'Amministrazione Procedente si riserva la facoltà di non individuare un partner, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

ART. 34 - INFORMAZIONI

1. Tutta la documentazione relativa alla presente procedura è pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione Procedente Amministrazione trasparente del sito www.aziendasocialecr.it, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 33/2013.
2. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Amministrazione Procedente. In caso contrario, l'Amministrazione Procedente declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

ART. 35– CHIARIMENTI

1. Per le richieste di chiarimento e di informazioni riguardanti il presente Avviso è possibile inviare apposita mail con oggetto "Richiesta chiarimento accreditamento in co-progettazione" da inoltrare esclusivamente al Responsabile del procedimento all'indirizzo: direttore@aziendasocialecr.it entro e non oltre il 2° giorno antecedente la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.
2. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
3. Le richieste di chiarimento e le relative risposte verranno pubblicate sul sito istituzionale nella sezione dedicata al presente Avviso entro 2 giorni dalla loro ricezione.

ART. 36 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

2. I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso l'Azienda, esclusivamente per finalità inerenti alla procedura in oggetto e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.
3. I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.
4. Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è l'Azienda Sociale Cremonese con sede in Cremona (CR), via Sant'Antonio del Fuoco 9/A.
5. Il Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR per l'Azienda Sociale Cremonese è il Direttore Generale, Dr. Graziano Pirota.
6. Il Responsabile della Protezione Dati ai sensi art. 37 del GDPR per l'Azienda Sociale Cremonese è SISTEMA SUSIO s.r.l. di Cernusco sul Naviglio (MI), e-mail: dpo@aziendasocialecr.it

ART. 37– PUBBLICAZIONE E OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

1. Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.
2. Nella fattispecie, sarà assicurata la pubblicazione:
 - dell'indizione della procedura mediante determinazione assunta dal dirigente Settore 4, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
 - dell'ammissione alla valutazione di merito e contestuale nomina della commissione, dopo la scadenza del termine stabilito nell'avviso per la ricezione delle domande di partecipazione da parte degli ETS, per la valutazione delle proposte progettuali;
 - della graduatoria delle proposte progettuali pervenute dagli ETS, con l'indicazione degli ETS ammessi al tavolo di co-progettazione;
 - della conclusione del procedimento, con apposito provvedimento approvazione del progetto definitivo e della convenzione.
3. La presente manifestazione di interesse, nonché tutti gli atti collegati, sono pubblicati sul sito istituzionale di Azienda Sociale Cremonese nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.aziendasocialecr.it, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 33/2013.

ART. 38– INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Graziano Pirota, Direttore Generale di Azienda Sociale Cremonese.
2. Si intendono posti a carico del Responsabile del procedimento gli adempimenti indicati come di competenza di Azienda Sociale Cremonese.

ART. 39- ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

1. Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione alla presente procedura mediante presentazione della domanda.
2. Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC all'indirizzo indicato nella domanda medesima.

ART. 40- NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in Premessa.

ART. 41- RICORSI

1. Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Lombardia, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al d. lgs. n. 104/2010 e ss. mm., trattandosi di attività procedimentalizzata inerente alla funzione pubblica.

ALLEGATI:

- **ALLEGATO 1 - DOCUMENTO FINALE DI CO-PROGRAMMAZIONE (DP)**
- **ALLEGATO 2 – DOCUMENTO DI INDIRIZZO ACCREDITAMENTO “GIMME FIVE” (DG)**
- **ALLEGATO 3 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE**
- **ALLEGATO 4 – DICHIARAZIONI DI LEGGE SOSTITUTIVA**
- **ALLEGATO 5 - PROPOSTA RETE TERRITORIALE UDOSH (PRH)**
- **ALLEGATO 5/A - ELENCO PERSONALE UDOSH**
- **ALLEGATO 6 - PROPOSTA PROGETTUALE APPARTAMENTO DI VITA (PPA)**
- **ALLEGATO 6/A - ELENCO PERSONALE “GIMME FIVE”**